

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 luglio al 12 settembre 1985)

INDICE

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| ALBERTI: Sul ventilato passaggio di dirigenti dell'INAIL dal ruolo amministrativo al ruolo professionale (1448) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | Pag. 1292 | BONAZZI: Sui motivi per i quali il Ministero della pubblica istruzione, in occasione del referendum del 9 giugno 1985, non ha concesso al personale supplente della scuola alcun permesso per recarsi a votare nel comune di residenza (1952) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | Pag. 1297 |
| Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al continuo ripetersi di episodi di intolleranza durante le partite di calcio con particolare riferimento all'incidente verificatosi domenica 5 maggio a Casarano (Lecce) (1875) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>) | 1293 | Per un intervento presso l'INPS affinché provveda con sollecitudine a liquidare le quote fisse aggiuntive, di cui all'articolo 10 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, precedentemente sottratte dalle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate ai pensionati ex dipendenti dell'INAM (1953) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 1298 |
| ANDERLINI: Sulle notizie riguardanti l'addestramento di militari stranieri in Italia (1564) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>) | 1294 | BUFFONI: Su eventuali irregolarità verificatesi nell'ammissione degli studenti alle prove d'esame a causa del blocco degli scrutini proclamato dai docenti precari (1983) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 1299 |
| BASTIANINI: Per un intervento volto a prevedere un aumento dell'organico degli ufficiali giudiziari nel mandamento della pretura di Torino (2054) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 1294 | CANETTI: Per un intervento volto al potenziamento del servizio postale e telegrafico della provincia di Imperia (1776) (risp. GAVA, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 1299 |
| BATTELLO, GHERBEZ: Sulla mancata presenza dei rappresentanti del Governo e dei parlamentari in occasione dell'inaugurazione della strada che, costeggiando il Monte Sabotino in territorio italiano, collega in Jugoslavia le località di Collio e di Nuova Gorizia (1998) (risp. FRORET, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1295 | CONSOLI: Per la predisposizione di un programma di esplorazione, studio e valorizzazione delle grotte carsiche scoperte recentemente nel territorio del comune di Crispiano (Taranto) (1374) (risp. GALASSO, <i>ministro per i beni culturali ed ambientali</i>) | 1301 |
| BIGLIA: Sulla costituzione di una commissione di studio per i problemi attinenti i piani di studio della scuola secondaria superiore (1950) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) | 1296 | CONSOLI, CANNATA: Per un provvedimento volto ad evitare qualunque speculazione edilizia nel territorio del comune di Palagianò (Taranto), e particolarmente nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e dichiarate «riserva na- | |
| BOLDRINI ed altri: Per un intervento volto ad assicurare la continuità produttiva della società «Callegari e Chigi» di Ravenna (1699) (risp. ALTISSIMO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) | 1296 | | |

12 SETTEMBRE 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 74

turale biogenetica» (766) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	Pag. 1302	FONTANARI: Sul giudizio del Governo in merito all'inserimento nella scuola dei bambini audiolesi (1802) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 1312
CURELLA ed altri: Sulla opportunità di privilegiare, nelle assegnazioni di sede per i vincitori di concorso dell'amministrazione finanziaria, le esigenze dei candidati sposati (1194) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>)	1304	Per l'aumento della durata dei notiziari regionali diffusi dalla terza rete televisiva (1823) (risp. GAVA, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1313
D'AGOSTINI: Sull'opportunità di chiarire i criteri per individuare gli aventi diritto alla sospensione delle trattenute previdenziali previste dalla legge n. 363 del 1984 a favore delle popolazioni colpite dal terremoto (1704) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1304	FRANZA: Per un intervento volto a fronteggiare i pericoli derivanti dal movimento franoso interessante la collina di Ariano Irpino (Avellino) (1795) (risp. ZAMBERLETTI, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	1314
D'AMELIO: Sulle iniziative che si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti dovuti al pagamento delle pensioni presso gli uffici postali (1897) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1305	GALDIERI: Per l'estensione dell'indennità di rischio anche ai vigili urbani (1907) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	1315
DE CATALDO: Per l'adozione di provvedimenti in favore delle popolazioni della provincia di Matera colpite dal violento nubifragio del 14 novembre 1984 (1378) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1306	GARIBALDI: Sul mancato versamento al FIPDAI (Fondo Integrativo Previdenza Aziende Industriali) dei contributi a suo tempo riscossi dal FIPDI (Fondo Integrativo di Previdenza dei Dirigenti Industriali) (1884) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1316
FILETTI: Sui criteri in base ai quali il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ha proceduto, nella seduta del 15 gennaio 1985, alla promozione a primo dirigente di 12 intendenti aggiunti (1577) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>)	1306	Sulla decisione del sindaco di Villa Minozzo (Reggio Emilia) di adibire un locale a stalla nonostante l'assenza dei necessari requisiti igienico-sanitari (1981) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	1317
FIMOGNARI: Sui motivi in base ai quali non è stata attuata l'ordinanza del Consiglio di Stato relativa alla reintegrazione presso il liceo scientifico di Locri (Reggio Calabria) della insegnante Caterina Condeni (1697) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1308	GOZZINI: Sui motivi per i quali il bando di concorso magistrale per la nomina a posti di scuola carceraria minorile indica come titolo utile per l'ammissione solamente la specializzazione ortofrenica (1888) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1318
FINOCCHIARO: Sulle iniziative che si intendono adottare affinché il Servizio centrale degli ispettori tributari possa svolgere compiutamente e proficuamente i propri compiti istituzionali (1243) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>)	1308	Sull'indicazione della sola specializzazione ortofrenica come titolo utile per l'ammissione al concorso per l'insegnamento nelle scuole carcerarie minorili, bandito il 1° dicembre 1984 (2002) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1318
FLAMIGNI: Per il potenziamento dell'ufficio della motorizzazione civile di Cesena (Forlì) (1075) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i>)	1325	GRADARI: Per la corresponsione degli arretrati di pensione spettanti agli assistiti dell'ENPALS con particolare riferimento al signor Mario Sailer di Treviso (1825) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1319
Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire condizioni di vita più umane e la piena applicazione dell'ordinamento penitenziario nel carcere circondariale di Forlì (1923) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1309	IANNI: Sui provvedimenti adottati e da adottare in favore degli olivicoltori della Sabina (Rieti), gravemente danneggiati dall'ondata di gelo del mese di gennaio (1785) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1319
Sul contingente delle guardie ausiliarie che ha prestato servizio di leva nel corpo degli agenti di custodia nel periodo 1981-1984 (1962) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1312	IMBRIACO ed altri: Per un intervento volto a porre fine agli atti di vandalismo che si verificano ai danni delle strutture sanitarie pubbli-	

12 SETTEMBRE 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 74

che, con particolare riferimento alla Campania (1763) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>) Pag.	1321	RIGGIO: Per un intervento volto a riconoscere la non tassabilità delle borse di studio (1779) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>) Pag.	1330
LOTTI: Per un intervento volto ad evitare lo smantellamento degli impianti delle «Acciaierie Po» di Villa Poma (Mantova) (1239) (risp. ALTISSIMO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1321	SALVATO: Per la predisposizione di un'indagine in merito alle presunte irregolarità, in particolare in materia di appalti, poste in essere dagli amministratori di Ercolano (Napoli), e sui motivi della lentezza dell'iter processuale relativo alle denunce presentate dai consiglieri comunali del PCI (1738) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	1330
MARGHERI: Sugli orientamenti del Ministro dell'industria in merito alla regolamentazione del commercio dei prodotti artigianali che usano come materia prima l'argento (1338) (risp. ALTISSIMO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1322	SALVATO, FLAMIGNI: Per un'indagine in merito alle notizie stampa concernenti presunti collegamenti tra organizzazioni camorristiche e noti esponenti della DC (1771) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	1331
MASCIADRI: Sulle iniziative adottate in attuazione della risoluzione n. 838 approvata dal Consiglio d'Europa per la soluzione dei problemi derivanti dalla siccità e dalla fame in Africa (1691) (risp. RAFFAELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1323	SCEVAROLLI: Sui motivi che hanno determinato la sospensione dell'attività del laboratorio clinico dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Viadana (Mantova) (1860) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1332
MELANDRI: Sulla ventilata chiusura dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Forlì (1057) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i>)	1324	SCEVAROLLI ed altri: Per la sollecita approvazione, anche in vista delle elezioni amministrative del maggio 1985, del provvedimento che concentra in una sola giornata le operazioni di voto (1523) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	1333
MITROTTI: Per la riduzione della soprattassa di sposta per i proprietari delle vetture a GPL, anche in relazione alle carenze del servizio di distribuzione di tale carburante (1632) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>)	1325	SEGA ed altri: Per un intervento volto a garantire il risarcimento dei danni subiti dai proprietari di vetture a GPL a causa della carenza del servizio di distribuzione di tale carburante (1696) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>)	1325
MOLTISANTI: Per la corresponsione agli appartenenti all'Arma dei carabinieri del compenso per il lavoro straordinario prestato in eccedenza alle 40 ore settimanali (2082) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	1326	SELLITTI: Per un intervento volto a consentire l'attuazione della normativa emanata per le zone terremotate in ordine alla assegnazione di sede dei giovani di leva residenti in dette zone (1817) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i>)	1333
MURMURA: Sui danni derivanti agli operatori del settore lattiero-caseario della Calabria dal sequestro, disposto sulla base di una interpretazione errata della legge n. 261 del 1933, della «cagliata» necessaria per la produzione di latticini (1798) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1327	VALITUTTI: Sulle iniziative che si intendono assumere a favore dei lettori di madrelingua straniera che operano nelle università italiane, con particolare riferimento ai lettori dell'università di Genova che non hanno ancora percepito quanto loro spettante (1693) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1334
ORCIARI: Sulla veridicità delle notizie stampa relative alla emissione, da parte delle procure della Repubblica di Fermo e di Ascoli Piceno, di mandati di comparizione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 516 del 1982, nei confronti di numerosi contribuenti che avevano ritardato il versamento delle ritenute di imposta (1972) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>)	1328	Sugli interventi predisposti al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal commissario presso il Conservatorio di Palermo in ordine a gravi irregolarità che si sarebbero verificate nel suddetto istituto (2072) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1334
RANALLI, POLLASTRELLI: Sui motivi per i quali non si è ancora provveduto a riscuotere l'imposta evasa dalla SODECO di Civitavecchia (Roma), implicata nel 1978 in uno scandalo per contrabbando di petroli (1555) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>)	1329	VELLA: Per un intervento a favore della produzione agricola ed olivicola della Sabina, gravemente danneggiata dalle gelate verificatesi nel mese di gennaio 1985 (1797) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1319

ALBERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha da tempo in esame un provvedimento che attuerebbe il passaggio di dipendenti con la qualifica di dirigenti, in possesso dei titoli prescritti, dal ruolo amministrativo alla prima qualifica del ruolo professionale-legale, senza pubblico concorso;

che tale provvedimento è palesemente illegittimo, perchè contrario agli articoli 3 e 97 della Costituzione e all'articolo 5 della legge n. 70 del 1975, come aveva del resto già rilevato la Commissione affari costituzionali del Senato il 17 febbraio 1982,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro sia al corrente di tale provvedimento, gravemente pregiudizievole per le sorti dell'Istituto, stante l'inevitabile e conseguente dequalificazione del ruolo professionale-legale;

2) se non ritenga di dover intervenire per impedire una tale operazione, che comporta, tra l'altro, un rilevante quanto ingiustificato onere di spesa, dal momento che consente ai funzionari in questione, che già sono nelle condizioni di pensionamento, un trattamento di pensione e di quiescenza ben più elevato rispetto al diritto maturato: infatti, al trattamento retributivo di dirigenti, ben maggiore di quello previsto per gli appartenenti al ruolo professionale, si andrebbe ad aggiungere la quota di onorari, anch'essa pensionabile, propria di quest'ultimo ruolo;

3) se non creda che il passaggio di dirigenti amministrativi al ruolo professionale comporti l'eliminazione di concorrenti alle promozioni al vertice dell'Istituto, agevolando in questo modo i tradizionali metodi della lottizzazione nell'operazione promozioni;

4) per quale ragione, infine, da 3-4 anni non si procede alle promozioni ai gradi elevati della dirigenza dell'Istituto.

(4 - 01448)

(12 dicembre 1984)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che, secondo quanto comunicato dall'INAIL, il provvedimento relativo al passaggio, senza pubblico concorso, dei dipendenti, con qualifica di dirigenti ed in possesso dei titoli prescritti, dal ruolo amministrativo alla prima qualifica del ruolo professionale-legale è attualmente all'esame degli organi deliberanti dell'Istituto che non hanno ancora assunto determinazioni in proposito.

Si precisa, al riguardo, che ai fini della definizione del problema si devono innanzitutto considerare le disposizioni dettate dalla norma che attualmente regola i passaggi di ruolo (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979) che ha innovato profondamente la precedente disciplina in materia.

L'ampiezza della formula adoperata consente, infatti, di affermare che, in presenza dei presupposti necessari, la vigente normativa ha voluto estendere la possibilità di trasferimento — precedentemente limitata — a tutti i ruoli del personale indicati, per quanto riguarda l'INAIL, nel regolamento organico dell'Istituto.

Del resto, la norma in esame risponde a quei principi di mobilità del personale e di migliore utilizzazione delle professionalità che nel quadro di una complessa evoluzione legislativa informano, ormai, di sé la disciplina del rapporto di lavoro sia pubblico che privato.

Di conseguenza, se è tale la *ratio* della norma, è evidente che della stessa non è consentita alcuna interpretazione restrittiva, considerato che le modifiche apportate alla normativa previgente non possono avere altro significato che quello di generalizzare i passaggi tra i vari ruoli — compreso quello professionale-legale — in cui è collocato il personale dell'Ente. Tale problematica comunque è stata già affrontata e risolta positivamente in altri enti pubblici.

Per quanto riguarda, infine, le promozioni ai gradi elevati della dirigenza dell'INAIL, l'Ente ha comunicato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 dicem-

12 SETTEMBRE 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 74

bre 1984, ha conferito le qualifiche di dirigente generale sulla base di criteri regolamentari rigidi e obiettivi.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

DE MICHELIS

(29 luglio 1985)

ALBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che già da molti anni durante le partite di calcio si verificano gravi episodi di intolleranza e di violenza tra gruppi di tifosi, con pregiudizio dell'incolumità degli spettatori tra i quali sempre più di frequente vengono segnalati feriti gravi;

che più volte la stampa e la televisione, nel segnalare tali fatti, hanno sollecitato misure di prevenzione al fine di garantire il regolare svolgimento delle gare sportive, l'interrogante chiede di conoscere:

come episodi di tal genere si siano potuti ripetere durante e dopo la partita di calcio svoltasi a Casarano (Lecce) domenica 5 maggio 1985, tra la società sportiva di quella città e la società « catanzarese », in cui sono rimaste ferite numerose persone;

perchè in particolare sia stato possibile che oltre 1.000 spettatori provenienti da Catanzaro siano rimasti di fatto « sequestrati » nello stadio per molte ore dopo la fine della partita e che i loro pullmans venissero gravemente danneggiati dalla folla assediante;

se non si ritenga di dover aprire un'indagine onde stabilire se vi fu negligenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, malgrado episodi di intolleranza si fossero verificati già prima dell'inizio dello svolgimento dell'incontro.

(4 - 01875)

(14 maggio 1985)

RISPOSTA. — Data la non competitiva posizione di classifica delle squadre di calcio di serie C/1 Casarano e Catanzaro, l'incontro di campionato, fissato a Casarano il 5 maggio scorso, non faceva presagire un particolare stato di tensione.

Ciò nonostante, la tenenza dei carabinieri di Casarano disponeva egualmente un adeguato servizio d'ordine con impiego di 45 uomini.

All'arrivo in città dei sostenitori del Catanzaro, si manifestavano, però, le prime avvisaglie di possibili violenze.

Dai pullmans in movimento venivano infatti lanciati oggetti contundenti contro vetture ed auto in sosta.

I tifosi del Casarano, a loro volta, poco prima dell'inizio della partita danneggiavano i pullmans provenienti da Catanzaro, parcheggiati nelle vicinanze del campo.

Il responsabile del servizio d'ordine, al fine di evitare contatti tra i tifosi delle squadre, disponeva un cordone di uomini sugli spalti dello stadio. Richiedeva, inoltre, rinforzi per fronteggiare le esigenze che sarebbero potute emergere fuori dallo stadio dopo la partita; giungevano, quindi, altri venti carabinieri diretti dal comandante della tenenza di Tricase.

La partita si svolgeva regolarmente ed anche il deflusso dal campo avveniva in modo pacifico.

Fuori del campo, circa 500 tifosi del Casarano iniziavano una fitta sassaiola contro i circa 800 tifosi del Catanzaro, che rispondevano lanciando quanto loro capitava a portata di mano.

I carabinieri presenti attuavano subito uno schieramento per evitare lo scontro fisico tra le parti. I tifosi del Catanzaro venivano fatti riparare all'interno dello stadio fin quando non si fosse dissolta la tensione all'esterno.

Poichè i tifosi del Casarano non recedevano dalla loro azione, esauriti tutti i tentativi per ottenere il pacifico allontanamento dall'area dello stadio, le forze dell'ordine — intorno alle 21 — erano costrette ad usare ordigni lacrimogeni. Ciò consentiva ai tifosi del Catanzaro di risalire sui mezzi e ripartire da Casarano senza ulteriori inconvenienti.

Nel corso della sassaiola rimanevano leggermente feriti due carabinieri ed un tifoso calabrese. Quest'ultimo, medicato nel locale ospedale, poteva lasciare Casarano la sera stessa degli incidenti.

Le indagini di polizia giudiziaria portavano alla identificazione di 22 persone di Casarano e due di Catanzaro per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento.

In relazione a quanto sopra, non si può addebitare agli organi di polizia responsabili una sottovalutazione dell'avvenimento e una conseguente inadeguata predisposizione del servizio di ordine pubblico.

D'altra parte, l'iniziativa di far riparare i tifosi calabresi all'interno dello stadio — una volta scoppiati gli incidenti — in attesa dello sgombero delle aree esterne, si è rivelata opportuna ed efficace, avendo scongiurato scontri fisici, altrimenti inevitabili.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(12 agosto 1985)

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

il numero dei militari stranieri addestrati in Italia dal 1979 al 1984, suddivisi per anno, per nazioni di provenienza e per scuole, accademie e altri istituti di addestramento;

quali fondi sono stati utilizzati per la copertura delle relative spese e a quanto ammontano le spese di addestramento suddivise per anno e per ogni singola voce;

cosa si intende, così come citato dall'« Annuaire de Defense Africaine » del 1983, quando si dice che l'Italia fornisce assistenza tecnica in campo militare a Egitto, Ghana, Libia, Marocco, Somalia e Zaire.

(4-01564)

(29 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Le ammissioni di personale straniero alla frequenza di corsi presso enti addestrativi delle Forze armate sono disciplinate rispettivamente dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (« Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo »), e dalla legge 3 dicembre 1970, n. 995 (« Ammissione di militari stranieri alla frequenza dei corsi svolti presso Istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane »).

La cooperazione tecnico-militare con i paesi in via di sviluppo si può attuare attraverso l'ammissione in base alle citate leggi, di personale proveniente dai predetti paesi alla frequenza di corsi svolti presso enti militari italiani, oppure con la costituzione *in loco* di rappresentanze militari italiane di cooperazione.

Negli uniti prospetti (*) si riportano i dati attinenti, rispettivamente, alle presenze di personale straniero, presso enti addestrativi militari italiani, nel periodo 1979-1984, agli oneri finanziari, relativi allo stesso periodo, a carico degli stanziamenti previsti dalla legge n. 995, all'attività di cooperazione tecnico-militare svolta nel 1983 a favore dei paesi citati dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(29 gennaio 1985)

(*) (Si omette la pubblicazione dei prospetti che sono stati inviati direttamente dal Ministero agli interroganti).

BASTIANINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Premesso che il mandamento della pretura di Torino comprende 23 comuni (Alpiagnano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Caselle, Collegno, Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, Sangano, San Gillio, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Val della Torre, Venaria, Villarbasse) tutti densamente abitati (1.468.969 abitanti al censimento del 1971);

considerato che all'esecuzione dei provvedimenti risultano addetti dieci ufficiali giudiziari « esterni » cioè esecutori materiali, mentre altri quattro o cinque « interni » sono adibiti ai lavori d'ufficio;

tenuto conto che questi ufficiali giudiziari devono provvedere all'esecuzione di tutti gli atti esecutivi e quindi anche ai pignoramenti, ai sequestri, all'esecuzione di obblighi di fare e di non fare, eccetera,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno incrementare l'organico tenendo conto che la legge n. 118 del 1985 consente la ripresa, a partire dal 1° luglio corrente, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili che era stata provvisoriamente sospesa fino al 30 giugno.

(4 - 02054)

(11 luglio 1985)

RISPOSTA. — All'Ufficio unico di Torino sono presenti 15 ufficiali giudiziari su un organico di 18; i tre posti vacanti sono già stati messi a concorso, per la relativa copertura, nel bollettino ufficiale (n. 16 del 31 agosto 1985) del Ministero di grazia e giustizia.

L'organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari nell'Ufficio unico di Torino rientra nelle attribuzioni del dirigente del medesimo Ufficio unico.

L'opportunità di procedere all'aumento dell'organico degli ufficiali giudiziari sarà esaminata e valutata con la massima considerazione in occasione della revisione generale dell'organico per il personale degli Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(5 settembre 1985)

BATTELLO, GHERBEZ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che sabato 15 giugno 1985 è stata inaugurata — alla presenza di amministratori ed autorità regionali e locali — l'apertura al traffico della strada che, costeggiando il monte Sabotino in territorio italiano, collega nella Repubblica Jugoslava della Slovenia le località di Collio e di Nuova Gorizia, realizzando così una specifica previsione degli accordi di Osimo, gli interroganti chiedono di sapere se la mancata presenza di rappresentanti del Governo e di parlamentari nazionali (peraltro non invitati) debba essere interpretata come volontà di svalutare il significato politico di tale evento, che dovrebbe invece — tenuto conto della perdurante importanza dei suddetti accordi, soprattutto nell'area

di confine — essere convenientemente valorizzato, svolgendone ulteriormente i contenuti economici, avendo di vista i reciproci interessi; in tal modo sarebbero ribaditi gli orientamenti di fondo della politica estera italiana nei confronti della confinante Repubblica.

(4 - 01998)

(20 giugno 1985)

RISPOSTA. — L'Accordo per lo sviluppo della cooperazione economica tra l'Italia e la Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, prevedeva all'articolo 6 la costruzione di un tronco stradale di collegamento, in territorio italiano, per le popolazioni jugoslave del Collio, tagliate dal confine tra i due Stati sul crinale del monte Sabotino.

Su detta strada, lunga circa un chilometro e 500 metri, che rimane sotto sovranità italiana, è consentito il solo traffico civile jugoslavo.

Poichè la strada serve in maniera quasi esclusiva al traffico jugoslavo e non riveste quindi le caratteristiche di un valico internazionale in senso proprio, il Governo italiano ha ritenuto che l'apertura del tratto stradale assumesse un rilievo che non esulava dall'ambito locale.

Di tale orientamento, sono state tempestivamente informate, per i canali diplomatici, le autorità jugoslave, che vi si sono conformate. Pertanto alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, da parte italiana e da parte jugoslava, esponenti regionali e provinciali. Erano altresì presenti funzionari delle rispettive amministrazioni degli affari esteri, che sovrintendono all'attuazione degli Accordi di Osimo.

D'altra parte, si ricorda agli onorevoli interroganti che l'importanza che l'Italia attribuisce agli Accordi di Osimo ed agli impegni che da essi derivano è stata espressa in occasione della inaugurazione dell'autoporto di Sant'Andrea, cui presenziarono gli stessi Ministri degli esteri dei due paesi.

Al riguardo si deve osservare che, per quanto concerne gli specifici obblighi previsti dagli Accordi di Osimo per la realizzazione delle infrastrutture stradali, da parte

jugoslava, non sono stati ancora avviati i lavori per i due raccordi autostradali Ferneti-Razdrto-Postumia e Nuova Gorizia-Aidussina-Razdrto-Postumia. Il Governo italiano, pur consapevole delle difficoltà economiche attraversate dalla vicina Repubblica, non tralascia occasione per sollecitare l'adempimento di un preciso obbligo che, se attivato, permetterà l'auspicato collegamento della rete autostradale italiana con quella jugoslava.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
FIORET

(1 agosto 1985)

BIGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se e per quali motivi è stata costituita presso il Ministero una commissione di studio per i problemi attinenti i piani di studio della scuola secondaria superiore, quale ipotizzabile sulla base del disegno di legge di riforma approvato dal Senato il 28 marzo 1985, con particolare riguardo alla istruzione tecnico-professionale e alle esigenze del mondo del lavoro;

se e per quali motivi si è ritenuto di chiamare a far parte di tale commissione gli esponenti di alcuni soltanto degli uffici scuola dei partiti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di docenti, così che nella commissione non sono rappresentate esperienze e impostazioni non insignificanti nel mondo della scuola, qual è, ad esempio, il Comitato nazionale associazione difesa scuola italiana (via Giustiniano 1, Milano);

se e per quali motivi non si ritiene che tale commissione debba soprattutto tener conto delle vigenti strutture della scuola secondaria superiore, con il particolare fine di dare maggiore spazio alla cultura generale nei piani di studio degli esistenti istituti più specificatamente destinati all'avvio alle professioni e mansioni intermedie.

(4 - 01950)

(11 giugno 1985)

RISPOSTA. — Si fa presente che la costituzione del gruppo di lavoro, cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, è stata ritenuta opportuna per lo studio delle problematiche connesse alla prossima riforma della scuola secondaria superiore.

Pertanto, allo scopo di approfondire, sotto i diversi aspetti, ivi compresi quindi quelli di cui è cenno nell'interrogazione, i problemi riguardanti i rapporti tra i nuovi *curricula* di studio e le esigenze della produzione e della società, sono stati chiamati a far parte del gruppo in parola — nel sostanziale rispetto del pluralismo culturale — le componenti più qualificate, sia per esperienza che per competenza, dei vari settori interessati e, precisamente, docenti ed esperti della scuola e dell'università, nonché i rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni professionali e del mondo produttivo e del lavoro.

Si ritiene, pertanto, che la composizione del gruppo sia tale da garantire i necessari requisiti di competenza, obiettività e pluralismo, indispensabili per il proficuo conseguimento degli obiettivi prestabiliti.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2 agosto 1985)

BOLDRINI, COVATTA, GUALTIERI, ZACAGNINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione della nuova società « Callegari e Chigi » s.p.a. di Ravenna e della presa di posizione di tutte le forze sindacali, istituzionali e politiche che concordano sulla valutazione che l'azienda è in condizioni di produttività per commesse militari che interessano la Marina e ordini di acquisti per l'Italia e per l'estero della sua stessa produzione, mentre la gestione imprenditoriale non intende prendere le misure per assicurare la continuità dell'attività della fabbrica;

se non ritenga opportuno, per le ragioni sopra esposte, richiamare l'imprendito-

re sui risultati delle trattative sindacali intercorse a suo tempo per varie questioni e promuovere appunto le iniziative necessarie perchè la vertenza in atto trovi una soluzione nell'interesse dei lavoratori e della stessa economia ravennate e nazionale.

(4 - 01699)

(5 marzo 1985)

RISPOSTA. — Le difficoltà della nuova società « Callegari e Chigi » S.p.A., denunciate dalle signorie loro onorevoli, sono riconducibili alla ubicazione dello stabilimento, sito in un fabbricato urbano che risale al 1905 e reso del tutto inadeguato dalla vetustà.

Una parte del fabbricato è infatti crollata e un'altra parte è stata dichiarata inagibile, per cui le attività produttive sono state ristrette in spazi estremamente angusti, inidonei al rinnovo tecnologico degli impianti.

Queste circostanze si sono ripercosse sull'organico aziendale, che è stato ridotto dalle 175 unità nel 1983 alle attuali 113 unità.

Il trasferimento dello stabilimento in zona e fabbricato più idonei ha formato oggetto di dibattito e di lunghe trattative ora in via di soluzione a seguito dell'acquisto di un capannone in zona industriale, ove sarà possibile installare macchine più evolute al fine di potenziare la produzione soprattutto per quanto riguarda gli articoli militari.

Infine, si reputa opportuno far presente che presso quest'amministrazione è stato raggiunto un accordo per l'incorporazione dello stabilimento di che trattasi al gruppo De Tommaso.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(24 agosto 1985)

BONAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere per quale motivo, alla vigilia del referendum del 9 giugno 1985, con circolare n. 164 (prot. n. 44682/1151/FL) giunta al Provveditorato di Reggio Emilia il 31 maggio 1985 e comunicata agli interessati in que-

sti giorni, il Ministro della pubblica istruzione abbia ritenuto, modificando la prassi precedente, che al personale della scuola supplente, annuale o temporaneo che debba recarsi in un comune diverso per esercitare il diritto di voto, non debbano essere concessi brevi permessi, con il mantenimento del trattamento di attività e l'applicazione della circolare n. 37 del 9 giugno 1983, n. 136772, e se non si ritenga di ripristinare tempestivamente il trattamento precedente.

(4 - 01952)

(11 giugno 1985)

RISPOSTA. — La questione segnalata — circa la possibilità di concedere ai supplenti annuali e temporanei brevi permessi retribuiti in occasione delle recenti consultazioni elettorali per esercitare il diritto di voto in comune diverso da quello sede di servizio — ha costituito oggetto di particolare esame da parte di questa amministrazione che, in relazione anche a specifici quesiti formulati da alcuni uffici scolastici periferici, ha ritenuto di sollecitare al riguardo il parere del Ministero del tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, IGOP.

Tale Ministero, con telex n. 13962 del 10 maggio 1985, ha precisato che la normativa vigente non consente la retribuzione del suddetto personale non di ruolo durante i brevi permessi di cui trattasi, chiarendo, altresì, che le istruzioni concernenti il trattamento economico di missione, impartite con la circolare n. 37 del 9 giugno 1983, di cui è cenno nell'interrogazione, si riferiscono al solo personale statale di ruolo e non trovano, comunque, applicazione nel caso di svolgimento di elezioni amministrative.

Il medesimo parere è stato portato a conoscenza degli operatori scolastici periferici con circolare di questo Ministero n. 164 del 25 maggio 1985, pure citata dalla signoria vostra onorevole.

In ordine a quanto sopra lo scrivente, con foglio n. 46059 del 26 luglio 1985, ha interessato il predetto Dicastero del tesoro, affinché voglia riesaminare il proprio parere espresso con il suindicato telex n. 13962, consentendo il pagamento della retribuzione

al personale interessato per i giorni in cui ha fruito dei menzionati brevi permessi.

Nell'ipotesi in cui la risposta sia in senso favorevole, questo Ministero non mancherà di impartire immediate istruzioni ai provveditori agli studi perchè venga dato sollecito corso al pagamento di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2 agosto 1985)

BONAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Richiamata la propria interrogazione 4-00972 del 21 giugno 1984, con la quale si sollecitava, nell'interesse dei pensionati *ex* dipendenti INAM, la revoca del provvedimento con il quale l'INPS ha sottratto le quote fisse aggiuntive di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, relative al periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1981, dalla pensione liquidata nell'assicurazione generale obbligatoria;

preso atto che, nella risposta trasmessa con lettera del 15 settembre 1984 (prot. n.G. 126/150), il Ministro, riconoscendo che « l'ex fondo INAM — nel periodo 1° gennaio 1979-30 giugno 1981 — aveva effettivamente già diminuito, a norma del proprio regolamento di previdenza, il trattamento pensionistico integrativo di quella stessa somma che l'assicurazione generale a titolo di quote fisse ha susseguentemente preso in considerazione nell'operare la decurtazione », comunicava « che la gestione speciale dell'Istituto ha adottato un provvedimento di carattere generale di riliquidazione dei trattamenti integrativi in modo da completare questi ultimi con un aumento della stessa misura delle quote aggiuntive fisse detratte in sede di assicurazione generale obbligatoria »,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo il provvedimento di riliquidazione non è stato ancora comunicato, nè, tanto meno, eseguito nei confronti e nell'interesse dei pensionati;

se non ritiene di intervenire perchè l'INPS dia immediata attuazione alla corre-

zione dell'errore, considerando che, in conseguenza di esso, i pensionati interessati, che sono, ormai da anni, creditori di benefici contrattuali, hanno percepito e continuano a percepire una pensione inferiore al dovuto di circa 150.000 lire mensili.

(4 - 01953)

(11 giugno 1985)

RISPOSTA. — In risposta alla signoria vostra onorevole l'INPS ha comunicato che con l'istituzione della gestione speciale del fondo di previdenza *ex* INAM — a seguito della emanazione della legge n. 843 del 1978 — è stato adottato un provvedimento di carattere generale per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici integrativi, in modo da ridefinire questi ultimi con un aumento della stessa misura delle quote aggiuntive fisse detratte in sede di assicurazione generale obbligatoria.

Di tale provvedimento, tuttavia, come evidenziato dall'Istituto, non si avvantaggiano concretamente tutti i pensionati del fondo suddetto, bensì solo una parte di essi, ovverosia quelli che, avendo una quota positiva di pensione integrativa, hanno subito la detrazione delle quote aggiuntive fisse nel periodo 1° gennaio 1979-30 giugno 1981.

L'INPS ha fatto, inoltre, presente che ai restanti pensionati l'operazione di riliquidazione nell'ambito della gestione speciale non reca concreti benefici, ma è certamente utile a ridurre il valore del sottozero della pensione integrativa negativa.

Per quanto concerne l'operato della gestione in parola, infine, l'INPS ha precisato che un gruppo di posizioni è già stato definito, sia a livello meccanografico che sotto il profilo amministrativo; un altro, invece, è attualmente in avanzata fase di elaborazione meccanografica, cui seguirà quella amministrativa.

Vi è, poi, un ultimo ristretto numero di pratiche la cui trattazione è subordinata alla soluzione di alcune circostanze connesse sia ad alcune disfunzioni istituzionali verificatesi, sia alla complessa problematica relativa all'applicazione della legge prima richiamata, non ultima la questione fiscale concer-

nente la doppia imposizione cui i pensionati vanno soggetti.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(29 luglio 1985)

BUFFONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se il Ministro è a conoscenza delle varie denunce inoltrate in numerose città italiane per presunte gravi irregolarità nell'ammissione degli studenti alle prove di esame, legate al blocco degli scrutini provocato da uno sciopero dei docenti cosiddetti precari;

se corrisponde al vero che sia stato il Ministro interrogato ad impartire tale disposizione ai provveditorati agli studi e ciò anche in relazione al fatto che appare all'interrogante improbabile che così numerosi provveditori abbiano inviato ai presidi ed ai presidenti delle commissioni fonogrammi dello stesso identico tenore, senza una precisa direttiva.

In caso affermativo si chiede se il Ministro si renda conto della gravissima irregolarità che un simile provvedimento è venuto a creare, censurabile sotto il piano politico, ma ancor più suscettibile, oltre che di gravi discriminazioni, di impugnazione, con conseguenze destabilizzanti, di fronte alla autorità giudiziaria.

(4-01983)

(19 giugno 1985)

RISPOSTA. — Si premette che, per fronteggiare situazioni eccezionali quali quelle conseguenti all'astensione, da parte di taluni docenti precari, dalle operazioni di valutazione finali o intermedie, questo Ministero ha ritenuto, fin dal 7 maggio 1983, con circolare n. 128, di emanare specifiche disposizioni, che sono da ritenersi tuttora valide, in attesa che la materia possa essere diversamente disciplinata, anche con riferimento all'applicazione dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Nell'ambito delle suddette disposizioni si sono mossi, pertanto, alcuni provveditori

agli studi, il cui operato, in ordine ai casi segnalati, ha trovato senz'altro consenziente questo Ministero, tenuto conto che le direttive, dagli stessi impartite ai capi di istituto, hanno inteso assicurare parità di trattamento, per la totalità degli alunni, in relazione alle legittime aspettative dei singoli studenti alla regolare conclusione dell'anno scolastico.

Premesso, peraltro, che l'espletamento degli scrutini è un atto dovuto e costituisce un inscindibile aspetto della funzione docente, di cui l'amministrazione non può ovviamente disinteressarsi, si osserva che l'operato dei succitati provveditori sembra trovare conforto anche nei recenti orientamenti della magistratura, come si desume dalla sentenza del pretore di Piacenza, n. 2423 del 12 giugno 1985, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal coordinamento nazionale dei precari di quella provincia, avverso le disposizioni contenute nella citata circolare ministeriale n. 128, laddove è prevista la possibilità di sostituire i docenti che si astengono dalle operazioni di scrutinio.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2 agosto 1985)

CANETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che in provincia di Imperia il servizio postale e telegrafico non corrisponde alle esigenze dei lavoratori ed a quelle degli utenti e che, in particolare, la carenza di personale impedisce l'effettuazione, al sabato pomeriggio, del servizio di fermo-posta, di accettazione e di ritiro delle raccomandate, mentre dopo le ore 20 e alla domenica pomeriggio non si svolge servizio telegrafico;

evidenziato come da oltre un anno a Ventimiglia è chiusa la sezione speciale e che ciò determina la perdita di 24 ore nello smistamento, tra l'altro, delle assicurate e dei documenti di sdoganamento;

ricordato come il giorno 25 marzo 1985 i lavoratori di Sanremo hanno effettuato 24 ore di sciopero per protestare contro il mancato adeguamento degli organici (man-

cano almeno 20 unità), ciò che ha determinato, tra l'altro, la decisione della direzione di sopprimere i turni del mattino della sezione « arrivi e partenze », creando conseguentemente ritardi nell'inoltro della corrispondenza;

sottolineato come, più in generale, le organizzazioni sindacali provinciali evidenziano la responsabilità della dirigenza per il degrado amministrativo e per il clima di sfiducia che si è venuto a creare, tanto da parlare di atteggiamenti « intimidatori nei confronti del personale » da parte della dirigenza stessa, e la necessità di ristabilire la certezza del diritto,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per dotare gli uffici di personale adeguato a svolgere i servizi carenti;

come il Ministro intenda provvedere affinché il rapporto tra la direzione provinciale e il personale sia ricondotto a normalità, in particolare garantendo ai lavoratori i loro diritti.

(4 - 01776)

(27 marzo 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, a causa della notevole carenza di personale nell'ufficio postale di Sanremo erano stati effettivamente soppressi, il sabato pomeriggio, i servizi di fermo posta, di accettazione delle raccomandate e di consegna delle corrispondenze inesitate; ciò, comunque, in considerazione del fatto che la richiesta di tali servizi, nel giorno indicato, è di modesta entità anche per la concomitante chiusura degli uffici e degli istituti bancari.

A seguito delle pressanti richieste avanzate dalle locali organizzazioni sindacali il servizio è stato, tuttavia, ripristinato.

Per quanto concerne il servizio telegrafico, nel precisare che l'orario di apertura al pubblico osservato negli uffici principali di Imperia, Sanremo e Ventimiglia è quello in vigore in ambito nazionale — ossia dalle ore 8,15 alle ore 20 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle ore 8,15 alle ore 14 nei giorni festivi e la domenica — si significa che il servizio notturno è attualmente operante

soltanto nelle più importanti sedi compartimentali.

D'altra parte, attivare negli uffici citati tale servizio oltre le ore 20, nonchè protrarre l'apertura nei pomeriggi dei giorni festivi, comporterebbe notevoli oneri finanziari a fronte di una scarsissima utilizzazione da parte dell'utenza.

Si partecipa, inoltre, che la chiusura della sezione speciale a Ventimiglia è stata disposta in considerazione della poco rilevante quantità delle operazioni svolte, accertate a seguito di indagine ispettiva, per l'espletamento delle quali è stato giudicato sufficiente l'intervento del caposettore e di un impiegato. Il provvedimento, che è stato adottato in linea con le vigenti disposizioni che stabiliscono che gli assegni del personale debbono essere fissati in relazione al flusso medio del traffico, non ha, tuttavia, comportato disagi all'utenza o ritardi nello svolgimento del servizio.

Del pari, nessun ritardo risulta essere derivato a seguito della soppressione del turno di servizio antimeridiano della sezione ordinaria-partenze dell'ufficio di Sanremo, disposta con carattere di temporaneità, stante la già ricordata deficitaria situazione numerica del personale.

Tale disposizione, inoltre, è stata adottata con l'intento di esaudire le richieste del personale che aveva, più volte, lamentato di dover effettuare troppe prestazioni di lavoro straordinario.

Il turno in questione è stato, tuttavia, ripristinato a decorrere dal 29 marzo 1985, in occasione dell'assunzione, presso la direzione provinciale di Imperia, di n. 17 operatori specializzati di esercizio e di n. 12 operatri di esercizio.

Per meglio soddisfare le esigenze degli utenti e del personale nel compartimento P.T. della Liguria sono state, inoltre, chiamate in servizio, a carattere temporaneo, n. 140 unità per il periodo aprile-giugno, mentre ulteriori n. 90 unità verranno immesse in servizio nel corso del 3° e del 4° trimestre del corrente anno.

Per quanto concerne, infine, l'ultima parte dell'atto parlamentare in esame, non è possibile fornire circostanziati elementi di ri-

sposta, stante la genericità delle lamentele formulate dalla signoria vostra onorevole circa la presunta sussistenza di atteggiamenti « intimidatori nei confronti del personale » da parte della locale dirigenza che, peraltro, non risultano essere stati denunciati ai competenti organi dell'amministrazione.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
GAVA

(6 agosto 1985)

CONSOLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali ed al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della scoperta, fatta recentemente nel comune di Crispiano (TA), in contrada Masseria Nuova, di grotte carsiche, considerate da eminenti studiosi ed esperti del settore di eccezionale valore e bellezza;

se non ritengono indispensabile intervenire con adeguati mezzi e opportuni strumenti per consentire un programma organico di esplorazione, studio, salvaguardia ed utilizzazione turistica e culturale di detto inestimabile patrimonio ambientale.

(4 - 01374)

(16 novembre 1984)

RISPOSTA. — A seguito della segnalazione pervenuta dal comune di Crispiano questa amministrazione ha provveduto ad eseguire apposito sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e valutare, nell'ambito delle proprie competenze, le possibili azioni da intraprendere per la tutela e la salvaguardia dei ritrovamenti naturali di origine carsica in Puglia.

Si premette che l'individuazione delle grotte carsiche è avvenuta nel corso dei lavori di costruzione del metanodotto Palagiano-Brindisi, ad opera della società SNAM progetti durante i lavori di scavo per la posa in opera delle tubazioni, in prossimità della località Masseria Nuova, a seguito dell'apertura improvvisa di una voragine che

ha consentito di accedere alle grotte carsiche di estesa ampiezza, ricche di presenze stalattitiche e stalagmitiche.

In considerazione dell'importanza del rinvenimento, il commissario straordinario *pro tempore* del comune di Crispiano ha provveduto a sospendere i lavori in corso e ad adottare ogni accorgimento al fine di evitare incauti indiscriminati accessi alle grotte, con probabile grave pericolo per la pubblica incolumità e per tutelare le stesse da eventuali danneggiamenti ed asportazione di materiale.

In particolare si è provveduto a chiudere l'accesso alle grotte con la realizzazione di una copertura asportabile a tappo in calcestruzzo ed alla sorveglianza continuativa dell'intera area, che si sta peraltro perimetrando con una recinzione.

Nel frattempo, inoltre, la società esecutrice dei lavori ha provveduto a redigere una variante in corso d'opera al tracciato del metanodotto, in modo da evitare l'attraversamento della zona in cui sono presenti le grotte carsiche.

Si deve sottolineare che l'area oggetto del ritrovamento è sita al di fuori del centro urbano del comune di Crispiano e che la stessa risulta essere stata oggetto d'esproprio per ragioni di pubblica utilità per la costruzione della citata opera pubblica.

Questo Ministero, pur in considerazione dell'importanza del ritrovamento, ritiene tuttavia che non sussistano particolari motivi in grado di giustificare l'adozione degli specifici provvedimenti di tutela secondo i disposti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Invece potranno essere attivati i poteri previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, dai competenti organismi regionali, cui è legata la salvaguardia dei beni di natura paesaggistica ed ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per la parte di sua competenza, fa presente che pur comprendendo l'importanza della scoperta delle nuove grotte carsiche in contrada Masseria Nuova nel comune di Crispiano, non si prevede — stante l'inadeguatezza delle attuali disponibilità finanziarie — che l'opera di esplorazione e

di successiva valorizzazione delle grotte medesime possa essere finanziata nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, recante norme per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

*Il Ministro per i beni culturali
ed ambientali*
GULLOTTI

(30 luglio 1985)

CONSOLI, CANNATA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che il Consiglio di Stato, in data 18 novembre 1983, ha dichiarato inammissibile il ricorso del comune di Palagiano (TA) avverso la sentenza n. 323 del 1983 del TAR di Puglia, sezione di Bari, la quale aveva annullato i provvedimenti di sospensione e di demolizione di opere edilizie abusive emessi dal sindaco di quel comune contro la società « Pino di Lenne »;

se a loro risulta, in particolare, che il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del comune senza entrare nel merito della controversia, per il fatto che il commissario straordinario al comune di Palagiano, invece di ratificare la delibera della Giunta municipale n. 376 dell'8 luglio 1983, con la quale era stato proposto il ricorso — delibera non ratificata dal Consiglio comunale essendo stato questo nel frattempo sciolto — cosa che era nei suoi poteri (come osserva infatti il Consiglio di Stato nella sua sentenza il commissario straordinario al comune di Palagiano « tra i poteri conferitigli dall'articolo 2, penultimo comma, del decreto di nomina, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1983, n. 257, ha tutti quelli spettanti al Consiglio comunale, ivi compreso quindi quello di ratificare la delibera di Giunta determinativa della proposizione dell'appello »), dava mandato, con atto n. 122 del 16 novembre 1983, al difensore del comune di chiedere il rinvio della discussione della causa in attesa della riunione del nuovo Consiglio comunale;

come giudicano il comportamento del commissario straordinario al comune di Palagiano, dottor De Carlo, tenuto conto che sia l'avvocato difensore del comune che i vecchi amministratori (i quali hanno visto confermare e accrescere con il voto il consenso della popolazione) avevano rappresentato al commissario il rischio di pregiudicare definitivamente un interesse collettivo — essendo il Consiglio di Stato la fase terminale del procedimento amministrativo — con la scelta della richiesta di rinvio della discussione e l'avevano esortato invece ad esercitare i suoi poteri perfezionando l'atto di presenza del comune al Consiglio di Stato;

se non ritengono che l'insediamento, da parte della società « Pino di Lenne », di una megastruttura turistica in una zona di 12 ettari in agro di Palagiano, delimitata dal fiume Lenne e dal canale Marziotta e facente parte del bosco Marziotta, sottoposto con decreto-legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 a vincolo idrogeologico e dichiarato riserva naturale biogenetica con decreto ministeriale n. 220 del 13 luglio 1977, sia parte di un tentativo ostinato e preordinato di compromissione per fini speculativi di una zona di grande valore naturalistico ed ambientale, tant'è che vari incendi, di sospetta natura dolosa, hanno interessato e distrutto parte di questo bosco di pini di Aleppo, che inspiegabilmente è stata sdemanializzata la fascia attualmente di proprietà della società « Pino di Lenne » e che si sta per dare a detta società concessione di una fascia dell'arenile e della zona ancora demaniale della pineta che collega la struttura turistica abusiva all'arenile;

quali provvedimenti intendono assumere per ristabilire la fiducia dei cittadini verso le pubbliche istituzioni e difendere dalla speculazione una zona di indubbio valore naturale, considerando che la lunga vicenda per impedire la costruzione di una megastruttura turistica da parte della società « Pino di Lenne » — cosa che comprometterebbe irrimediabilmente l'ambiente naturale — ha creato diffuse preoccupazioni sul comportamento di alcuni pubblici poteri — come il commissario straordinario e la commis-

sione regionale di controllo, distintasi per alcune decisioni assai dubbie — e sulla forza di certi interessi, tant'è che il sindaco, che con maggiore forza si era opposto all'insediamento della struttura turistica, è stato vittima di un'aggressione, da collegarsi, secondo le indagini della polizia, proprio a questa vicenda.

(4 - 00766)

(4 aprile 1984)

RISPOSTA. — Con deliberazione n. 159 del 22 dicembre 1979, il consiglio comunale di Palagiano autorizzava la società « Pino di Lenne » a realizzare in contrada Marziotta — Agro di Palagiano — un campeggio turistico di mq. 122.831.

Il provvedimento consiliare, adottato per incrementare la ricettività turistica della zona, assoggettava la realizzazione dell'insediamento al rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali.

Il citato atto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 35, assumeva valore di variante dello strumento urbanistico vigente, essendo il comune di Palagiano privo di apposita previsione urbanistica per l'insediamento di complessi ricettivi all'aperto.

Il provvedimento veniva approvato dall'assemblea regionale che, con deliberazione n. 4660 del 30 luglio 1980 — esaminata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo — recepiva le prescrizioni indicate nella relazione dell'ufficio urbanistico regionale.

Il progetto di realizzazione del *camping* otteneva, poi, il visto dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

A seguito del parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale, il sindaco *pro tempore* di Palagiano, con atto n. 6716 del 18 luglio 1980, invitava formalmente la società « Pino di Lenne » a ritirare la concessione edilizia per la costruzione della struttura turistica, previo pagamento della somma di lire 12.024.770 per contributo « opere di urbanizzazione » e di lire 1.540.500 quale prima rata del contributo commisurato al costo di costruzione, da versarsi all'atto del rilascio della concessione.

Corrisposti entrambi gli importi mediante versamento in favore della tesoreria comunale, i responsabili della società, confidando nell'imminente rilascio dell'atto di concessione, incaricavano apposita impresa di dare inizio ai lavori per la realizzazione della struttura turistica.

Il 30 luglio 1980, però, nel corso di un sopralluogo effettuato da vigili urbani di Palagiano, veniva rilevato che erano state realizzate opere in assenza di concessione.

Il sindaco disponeva, quindi, la sospensione dei lavori, diffidando nel contempo la società a demolire le opere che qualificava « eccedenti quelle autorizzate » e con successiva ordinanza del 12 novembre 1980, su conforme parere della commissione edilizia di Palagiano, ordinava la demolizione delle opere già individuate nella precedente diffida.

Avverso i due provvedimenti del sindaco la società « Pino di Lenne » proponeva ricorso al TAR della Puglia, che, con sentenza n. 232, pubblicata il 16 aprile 1983, l'accoglieva, annullando entrambi i provvedimenti.

Quanto al procedimento penale instaurato contro il responsabile della cennata società, il tribunale di Taranto, con sentenza n. 2100 del 27 settembre 1983, in riforma del precedente provvedimento del pretore, appellato dall'imputato, assolveva con formula piena il rappresentante legale della società dal reato di costruzione abusiva, originariamente ascrittogli.

La suddetta sentenza passava in giudicato il 27 ottobre 1983.

In seguito, la giunta municipale del comune di Palagiano, con deliberazione del 10 giugno 1983, stabiliva di impugnare davanti al Consiglio di Stato la menzionata sentenza del TAR di Bari.

Il provvedimento — adottato sulla base della delega generale disposta dal consiglio comunale con atto n. 34 del 3 maggio 1976 — veniva però annullato il 2 luglio 1983, per uso erroneo della delega, dall'organo regionale di controllo.

La decisione del CO.RE.CO. non è mai stata impugnata.

Successivamente, con deliberazione dell'8 luglio 1983, la stessa giunta municipale — nonostante fosse ormai scaduto il termine per appellare la sentenza del TAR di Bari — avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 140 del T.U.L.C.P. 1915, si sostituiva ancora all'organo consiliare, riproponendo in ogni sua parte la propria deliberazione già annullata in sede di controllo.

Nel frattempo, la precaria situazione politica ed amministrativa creatasi nel comune sfociava in una fase di crisi irreversibile, tanto che il consiglio comunale in carica non era in grado di procedere all'approvazione del bilancio di previsione per il 1983.

Verificatesi le condizioni previste dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, in attesa che venisse sciolto l'organo consiliare, il prefetto di Taranto, con provvedimento del 13 agosto 1983, sospendeva il consiglio comunale dalle proprie funzioni e nominava un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Il 21 ottobre 1983, il CO.RE.CO. chiedeva ancora chiarimenti in ordine alla deliberazione di giunta dell'8 luglio 1983 — che riproduceva la precedente del 10 giugno 1983 — ravvisando, in particolare, la necessità che l'atto venisse « riesaminato dal Consiglio comunale sotto il profilo della opportunità, in relazione all'interesse pubblico tutelato ».

In ordine all'attentato al professor Preneste Anzolin, avvenuto il 4 luglio 1982, il pretore di Taranto, con sentenza del 7 giugno 1984, ha condannato due persone — riconosciute responsabili dei fatti — a 6 e 8 mesi di reclusione per lesioni personali.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(10 agosto 1985)

CURELLA, PATRIARCA, FIMOIGNARI, MASCARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di adottare, per le assegnazioni di sede ai vincitori di concorso delle diverse carriere dell'Amministrazione finanziaria, criteri analoghi a quelli delle recenti disposizioni emanate in materia di trasferimento di personale, pri-

vilegiando conseguentemente le necessità di famiglia dei candidati sposati, avuto riguardo all'attività lavorativa del coniuge stesso.
(4 - 01194)

(26 settembre 1984)

RISPOSTA. — Il criterio a cui l'amministrazione si è rigorosamente attenuta nell'assegnare le sedi di servizio ai vincitori dei concorsi recentemente espletati è stato quello di assecondare le aspirazioni dei vincitori stessi seguendo l'ordine della graduatoria finale; ciò ovviamente a condizione che nelle sedi richieste (generalmente quelle dell'Italia centro-meridionale) vi fosse disponibilità di posti e che i medesimi non fossero destinati ad essere coperti mediante trasferimenti a domanda secondo i criteri attualmente vigenti in materia.

Ragioni di equità, infatti, impongono di non disattendere le esigenze degli impiegati che hanno prestato per lungo tempo servizio in sedi per essi disagiate e, pur trovandosi in condizioni personali e familiari estremamente difficili, attendono da anni il trasferimento ad altre sedi, trasferimento che può essere consentito proprio dall'immissione in servizio dei nuovi assunti.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(30 luglio 1985)

D'AGOSTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In relazione alla circolare n. 6/1984 del 4 dicembre 1984, diramata dalla Direzione INPS di Frosinone in applicazione della legge 24 luglio 1984, n. 363, recante « Provvidenze a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984 », l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire per stabilire in via definitiva ed irrevocabile quali siano i criteri per individuare gli aventi diritto alla sospensione delle tratte previste dalla suddetta legge.

Accade, infatti, che, pur risiedendo nello stesso comune, alcuni dipendenti usufrui-

scano della sospensione delle trattenute operate dall'INPS, mentre altri no.

Tale disparità di trattamento è dovuta al fatto che il criterio della sospensione dei contributi non è riferito alla residenza dei lavoratori, ma alla sfera territoriale di attività dell'azienda ed è così che si stabilisce se l'attività dell'azienda rientra nella zona terremotata.

La conseguenza di siffatta applicazione della legge ha creato un clima di conflittualità fra il sindacato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, come già è accaduto a Cassino, ed è pertanto urgente risolvere il problema.

(4 - 01704)

(6 marzo 1985)

RISPOSTA. — La normativa prevista dall'articolo 13 della legge 24 luglio 1984, n. 363, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile e 7-11 maggio del corrente anno ed i quesiti che la stessa ha sollevato in sede di concreta applicazione, tra i quali quello esposto dalla signoria vostra onorevole sull'identificazione dei soggetti beneficiari della sospensione contributiva, sono alla costante attenzione del Ministero che provvederà, non appena acquisito in merito l'avviso del Ministero del tesoro, a fornire all'INPS il proprio parere per l'adozione di criteri definitivi per l'attuazione della citata norma.

Si ritiene, comunque, di poter confermare, limitatamente ai rapporti assicurativi che intercorrono tra datori di lavoro ed istituti previdenziali, la tesi sostenuta dall'istituto di tener conto prioritariamente della posizione del datore di lavoro nonché del luogo in cui l'attività è svolta, ma non della residenza dei singoli lavoratori dipendenti, in quanto soggetto obbligato al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali è il datore di lavoro.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(29 luglio 1985)

D'AMELIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il pagamento delle pensioni dell'INPS, dello Stato e di altri enti avviene presso gli uffici postali, sottoponendo gli aventi diritto a molti disagi ed esponendoli, tra l'altro, al rischio di aggressioni da parte di scippatori; considerato che i beneficiari delle pensioni sono anziani o malati e comunque fisicamente debilitati e che, conseguentemente, il permanere in piedi, per ore e spesso all'aperto, aggrava la loro condizione;

rilevato che, con l'attuale pratica di liquidazione, gli stessi uffici postali sono esposti al rischio di rapine sempre più frequenti; tenuto conto che tale modo di pagamento contraddice il progresso tecnologico incessante che, viceversa, suggerisce forme più moderne e sicure, quali, ad esempio, l'invio a domicilio di assegni intestati ai beneficiari o l'accredito diretto su conto corrente o altre forme di trasferimento di denaro,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete, tempestive iniziative il Ministro intenda porre in essere per ovviare ai detti gravi inconvenienti.

(4 - 01897)

(15 maggio 1985)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione presentata dalla signoria vostra onorevole si fa presente che, sin dal 1959, al pagamento delle pensioni INPS provvedono anche le banche a ciò espressamente autorizzate.

In conseguenza di ciò il pensionato può scegliere di riscuotere in contanti allo sportello della banca o dell'ufficio P.T., di ricevere al domicilio un assegno circolare a pagamento della rata di scadenza, ovvero di farsi accreditare sul conto corrente bancario o postale di cui è titolare la rata della pensione.

In aggiunta alle modalità di cui sopra, l'INPS ha avviato dal 1982 una forma di pagamento che prevede la consegna del modello P.1/ott. (mandato contenente le cedole bimestrali) direttamente al pensionato che può recarsi a riscuotere in uno degli uffici postali della provincia ovvero delegare all'incasso un terzo.

Quest'ultima modalità in atto in Liguria e nelle province di Ancona, Perugia e Bari, contrariamente alle aspettative, non ha trovato fra i pensionati il gradimento che era lecito aspettarsi e, pertanto, non è stata ancora estesa a tutto il territorio nazionale.

Anche per quanto riguarda le pensioni dello Stato, gli inconvenienti lamentati dalla signoria vostra onorevole potranno essere tra breve superati in seguito alla recente approvazione del disegno di legge concernente la semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni che prevede all'articolo 1 la delega al Governo per l'emanazione, entro un anno, di norme per il pagamento delle pensioni mediante accreditamento in conto corrente bancario, su domanda degli interessati.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(29 luglio 1985)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile ed al Ministro dell'interno.* — In relazione al violento nubifragio abbattutosi il 14 novembre 1984 sul materano, che ha investito particolarmente i comuni di Pisticci, Montalbano Jonico, Scanzano, Policoro e, soprattutto, Bernalda, provocando seri danni alle colture e alle abitazioni, l'interrogante chiede di conoscere:

a quanto ammonta il bilancio dei danni;
quali iniziative sono state prese e si intendono prendere per aiutare le popolazioni interessate a superare questo grave momento.

(4-01378)

(16 novembre 1984)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo quanto riferito dalla prefettura di Matera, i nubrifagi abbattutisi in quella provincia nel periodo dal 12 al 14 novembre 1984 e i conseguenti straripamenti del fiu-

me Basento hanno causato l'allagamento di terreni coltivati per circa 90 ettari nell'agro di Bernalda e per circa 70 ettari in quello di Pisticci.

Più vaste estensioni di terreni messi a coltura sono state allagate nell'agro di Montalbano Jonico.

Nei territori dei comuni di Policoro e Scanzano Jonico non si sono verificati danni anche per il tempestivo intervento degli addetti al consorzio di bonifica operante nella zona.

La prefettura ha aggiunto che i tecnici dell'ufficio provinciale dell'agricoltura hanno effettuato sopralluoghi per l'individuazione delle zone colpite e l'accertamento della natura e dell'entità dei danni causati al settore agricolo, ai fini dell'eventuale inoltro a questo Ministero, da parte della regione Basilicata, della proposta di adozione del provvedimento di riconoscimento del carattere di eccezionalità degli anzidetti eventi atmosferici avversi, necessario per rendere operanti, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale.

A tutt'oggi, però, nessuna proposta in tal senso è pervenuta a questo Ministero da parte della regione, per cui è da ritenere, considerato anche il tempo ormai trascorso, che non si siano determinate le condizioni per far luogo all'intervento straordinario dello Stato.

La stessa prefettura ha precisato che non sono state danneggiate abitazioni e che non sono state prese iniziative nei confronti della popolazione, non ricorrendone i presupposti.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*
PANDOLFI

(13 agosto 1985)

FILETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Ritenuto:

che con decreto adottato dal Ministro in data 8 agosto 1984, in attuazione della legge n. 301 del 10 luglio 1984, venivano mes-

si in conferimento nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della carriera direttiva delle Intendenze di finanza n. 18 posti da assegnare mediante scrutinio per merito comparativo;

che il Ministro, in esecuzione di detto decreto, sentito il suo consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 gennaio 1985, ha deliberato la promozione di 18 funzionari (6 intendenti R.E e 12 intendenti aggiunti R.E.);

che la promozione dei 6 intendenti R.E. può in ipotesi considerarsi legittima perchè fatta entro la rosa degli intendenti ad esaurimento;

che, per converso, la promozione a primo dirigente dei 12 intendenti aggiunti appare priva di ogni fondamento giuridico e scevra da qualsiasi criterio di razionalità, di opportunità e di legittima discrezionalità amministrativa perchè la comparazione sarebbe dovuta avvenire tra soggetti posti nella identica situazione giuridica (cioè tra funzionari appartenenti comunque al ruolo di intendenti ad esaurimento e non a quello di intendenti aggiunti ad esaurimento) e non avrebbe potuto tradursi in un privilegio o prelazione a favore di funzionari entrati nell'Amministrazione in tempo successivo rispetto a quelli « scartati » e di fatto penalizzati, che, salvi contrari elementi probatori certi, debbono ritenere dotati di maggiore esperienza e di maggiore capacità tecnico-amministrativa;

che il consiglio di amministrazione, nella predetta seduta del 15 gennaio 1985, con trattamento di palese disparità e di non univocità, ha proceduto alle promozioni con il superiore ingiustificato criterio limitatamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale, mentre per le promozioni a primo dirigente del personale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e da quella delle imposte dirette ha legittimamente seguito il criterio del ruolo;

che non pochi funzionari hanno manifestato la ferma volontà di tutelare nelle opportune sedi (Corte dei conti e TAR) i loro diritti, che sono stati lesi dal predetto decreto ministeriale del 15 gennaio 1985, del quale intendono chiedere l'annullamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali criteri di carattere oggettivo e soggettivo siano stati seguiti con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1985 in sede di conferimento di 18 posti con la qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della carriera delle Intendenze di finanza da assegnare mediante scrutinio per merito comparativo;

2) quali provvedimenti il Ministro intenda prendere ove da un più obiettivo esame i criteri adottati risultino non conformi a legittimità, a razionalità e ad equo senso di discrezionalità amministrativa.

(4 - 01577)

(18 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Nella seduta del 27 novembre 1984, proseguita in successive adunanze, il consiglio di amministrazione di questo Ministero, ai sensi di quanto previsto dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, ha deliberato, fra le altre, le promozioni a primo dirigente delle intendenze di finanza, conferendo tale qualifica, mediante scrutinio per merito comparativo, a 18 funzionari, di cui 6 intendenti ad esaurimento e 12 intendenti aggiunti ad esaurimento.

Occorre ricordare che in base alla citata legge n. 301 del 1984 potevano essere ammessi al predetto scrutinio impiegati appartenenti ad entrambe le qualifiche sopra menzionate, nonchè al personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sotto tale aspetto, quindi, non possono sussistere dubbi circa la legittimità del conferimento della nomina a primo dirigente ad impiegati con qualifica inferiore a quella di intendente ad esaurimento.

Per quanto poi attiene alle valutazioni che hanno condotto alla promozione dei suddetti funzionari, si fa presente che esse non si sono basate su parametri di giudizio elaborati in relazione allo specifico scrutinio di che trattasi, bensì su criteri di massima valide per tutti gli scrutini per merito comparativo nelle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria destinati ad essere effettuati nel triennio 1983-85.

Va aggiunto che la determinazione dei predetti criteri di massima ha avuto luogo nella seduta del consiglio di amministrazione tenutasi il 13 dicembre 1983, quasi un anno prima, cioè, della data della seduta in cui si è proceduto allo scrutinio in parola.

Avverso il provvedimento con cui sono state deliberate le dette promozioni — provvedimento che è ora al vaglio della Corte dei conti — sono state già prodotte impugnative, sulle quali dovrà pronunciarsi il TAR del Lazio.

L'amministrazione, dal canto suo, si atterrà a quelle che saranno le valutazioni dell'organo di controllo e degli organi giurisdizionali, ai quali compete il giudizio circa la legittimità dell'atto in questione.

Il Ministro delle finanze

VISENTINI

(30 luglio 1985)

FIMOGNARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso e considerato:

che la professoressa Caterina Condeni, ordinaria di italiano e latino presso il liceo scientifico di Bovalino (Reggio Calabria), trasferita d'ufficio al liceo scientifico di Locri (Reggio Calabria), avendo presentato ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato ed avendo quest'ultimo, nell'udienza dell'11 gennaio 1985, con ordinanza n. 9/85, disposto la sospensione dell'esecuzione del trasferimento e della conseguente sentenza del TAR, reintegrando la Condeni al liceo di Bovalino nel posto che prima occupava;

che, in data 14 gennaio 1985, la segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato ha trasmesso al Ministero copia dell'ordinanza di reintegro;

che a tutt'oggi la Condeni non è stata reintegrata al liceo scientifico di Bovalino e che al liceo scientifico di Locri gli alunni della 1^a e 2^a B sono ancora senza insegnante;

che i genitori hanno vivamente protestato presso il Ministero ed il Provveditorato senza avere alcuna risposta e che gli alunni hanno deciso di scioperare ad oltranza,

si chiede se il Ministro non ritenga doveroso ed urgente dare immediata attuazione all'ordinanza del Consiglio di Stato, ponendo

fine a tale assurda, illegale ed incresciosa situazione.

(4-01697)

(5 marzo 1985)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero non ha mancato di dare esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato, cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, disponendo l'effettiva assunzione in servizio della professoressa Condeni Caterina presso il liceo scientifico di Bovalino.

Le necessarie istruzioni sono state impartite al provveditore agli studi di Reggio Calabria, con telex n. 82 e n. 154 rispettivamente del 7 marzo 1985 e del 14 marzo 1985.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(2 agosto 1985)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il disegno di legge in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito, contenente anche disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, persegue, come si legge nella relazione illustrativa, « l'obiettivo di contenimento della erosione in materia imponibile o di prevenzione dell'evasione fiscale »;

che tale disegno di legge, nelle disposizioni contenute negli articoli dal 18 al 27, prevede le « prime e più urgenti misure necessarie sia per rimuovere alcuni ostacoli all'ordinato svolgimento dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, rendendone più sollecita l'azione nel momento in cui si introducono molteplici e sensibili innovazioni al sistema tributario, sia per stimolare l'impegno del personale della stessa Amministrazione esaltandone la professionalità ed attribuendogli giusti riconoscimenti economici », tant'è che si stabilisce, da un lato, l'ampliamento delle dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente per il ruolo centrale e per i ruoli periferici del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indi-

rette sugli affari, e, dall'altro, l'aumento di lire 65 miliardi, per il triennio 1985-1987, dell'autorizzazione di spesa già prevista per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano, nonchè l'iscrizione di uno stanziamento di lire 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1985 da destinare all'acquisto di mezzi tecnici, attrezzature e apparecchiature, anche meccanografiche ed elettroniche,

si chiede se il Ministro non ritiene che il « servizio centrale degli ispettori tributari », istituito dall'Amministrazione finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro, possa e debba svolgere, nella strategia di contenimento dell'erosione in materia imponibile o di prevenzione dell'evasione fiscale, il ruolo che gli compete, messo finalmente in condizione, dopo quattro anni di vita, di attendere più compiutamente e proficuamente ai compiti istituzionali nella pienezza dell'organico (su un organico di 50 ispettori non sembra siano stati sostituiti 7 ispettori mancanti da tempo), di avvalersi di tutto il personale destinato al servizio e di disporre di una sede adeguata e di attrezzature più idonee (sembra che il personale in servizio al SECIT sia circa la metà di quello previsto e che gli ispettori siano due per stanza, senza telefono e senza automobili di servizio).

Nella rilevata situazione — caratterizzata da una provata capacità di analisi accurata dell'intero settore tributario, oltrechè di capacità operativa notevole del SECIT, come risulta dalla relazione sull'attività svolta nel 1983 che il SECIT ha consegnato al Ministro nel giugno 1984 — non si comprende il ritardo nell'adozione dei provvedimenti occorrenti per consentire agli ispettori tributari di poter fare in pieno il loro dovere, confortati dalla concreta e fattiva sensibilità del Ministro dal quale per legge dipendono.

(4 - 01243)

(16 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Le esigenze del SECIT sono ben presenti all'amministrazione così come quelle degli altri settori e uffici centrali e periferici in cui esso si articola.

In questo quadro e per quanto concerne la dotazione di personale di collaborazione, può dirsi che le relative richieste formulate dal direttore del servizio hanno sempre avuto esito favorevole, compatibilmente con le esigenze degli uffici di provenienza degli impiegati.

Quanto alla questione dei locali è da tempo allo studio una soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di un apposito immobile.

Sulla praticabilità di tale soluzione, peraltro, potranno essere assunte determinazioni definitive solo allorchè saranno state compiutamente evidenziate le disponibilità di immobili demaniali dell'amministrazione finanziaria e in tal senso la competente direzione generale del demanio è stata incaricata di dare corso ad una apposita rilevazione.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(29 agosto 1985)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per garantire condizioni di vita più umane e la piena applicazione dell'ordinamento penitenziario nel carcere circondariale di Forlì.

L'interrogante ha rilevato, nel corso di visite effettuate anche di recente all'interno del carcere, notevoli carenze di strutture e di personale ed in particolare fa osservare:

1) la sezione femminile è in locali assai vecchi ed angusti, priva di strutture idonee a garantire i diritti dell'infanzia e il rispetto della maternità nei casi di detenute che hanno con loro figli di età inferiore ai 3 anni, priva altresì di qualsiasi struttura per assicurare il diritto al lavoro ed il minimo livello di attività culturali, sportive e ricreative. Su 22 detenute vi sono solo 4 posti di lavoro per le mansioni domestiche della comunità carceraria, lasciata in condizioni inumane, alle prese con l'ozio, il tedio e le angosce, rese ancor più drammatiche dalla crescente presenza di tossico-dipendenti che hanno fatto registrare due casi di suicidio

nel solo ultimo anno. Le detenute sono escluse da qualsiasi rappresentanza prevista dall'ordinamento penitenziario; perfino la commissione per il controllo del vitto è garantita soltanto per la popolazione carceraria maschile;

2) una sezione del carcere maschile è stata ristrutturata con ingente spesa, ma non può entrare in funzione per la mancanza di agenti di custodia. I 131 detenuti vivono in condizioni di sovraffollamento, stipati nelle celle di una sola sezione costruita per 60 posti, e lamentano oltre alla carenza di lavoro, la mancanza della scuola, della biblioteca e di spazi di socialità, mentre nella sezione ristrutturata e inutilizzata vi sono i locali predisposti per essere adibiti alle attività scolastiche, culturali e ricreative;

3) il Corpo degli agenti di custodia ha una forza di soli 54 effettivi di fronte ad un organico previsto di 75 unità. Alle condizioni di disagio dei detenuti corrispondono i disagi degli agenti di custodia, costretti ad osservare turni massacranti, con sole due giornate di riposo al mese, gran parte delle ferie non godute e le molte ore di lavoro straordinario sottopagato. La caserma degli agenti di custodia, in contrasto con le stesse norme regolamentari, è ubicata all'interno del carcere, senza accesso indipendente, con notevoli carenze di posti-mensa e di posti-letto rispetto all'organico.

Si chiede, pertanto, di sapere quali sono gli intendimenti del Ministro in ordine alle seguenti necessità:

a) trasformazione della sezione femminile da vecchia galera in moderna casa di rieducazione;

b) assegnazione urgente di 12 agenti di custodia per l'immediata utilizzazione della sezione ristrutturata del carcere maschile;

c) potenziamento, in collaborazione con l'Unità sanitaria locale, del servizio sanitario interno al carcere, in relazione soprattutto ai problemi drammatici dei tossico-dipendenti;

d) rafforzamento dell'attività di direzione del carcere volta ad interessare maggiormente ai problemi penitenziari le istituzioni

e le comunità locali e a stabilire con esse un rapporto di proficua collaborazione;

e) garanzia di una più assidua presenza del giudice di sorveglianza e di un pieno espletamento dei propri compiti all'équipe per il trattamento e ai singoli operatori penitenziari.

Per conoscere, infine, se non ritenga sia giunto il momento di rivedere e correggere la risposta negativa fornita anni fa alla richiesta dell'amministrazione comunale di Forlì, che intendeva recuperare l'antica fortezza di Caterina Sforza, attuale sede del carcere, per utilizzarla come bene culturale e turistico della città.

(4 - 01923)

(23 maggio 1985)

RISPOSTA. — La casa circondariale di Forlì, ubicata nell'antica fortezza di Caterina Sforza, ospitava, alla data del 3 luglio 1985, 128 uomini e 27 donne.

La capienza, fissata rispettivamente in 127 e 19 posti, è attualmente ridotta a causa di radicali lavori di ristrutturazione della sezione maschile. L'ala già ristrutturata è entrata in funzione il 17 giugno scorso, mentre stanno per avere inizio i lavori nella restante parte della sezione.

Risultano, poi, in via di ultimazione i seguenti lavori:

1) sistemazione di un tratto del muro di cinta (lire 300.000.000);

2) realizzazione di un locale da adibire a sala di attesa per l'infermeria (lire 20 milioni);

3) rifacimento copertura della palazzina che ospita gli uffici di direzione e della portineria.

Mentre è stata autorizzata la stipula di un contratto per la realizzazione di quattro sale da adibire ai colloqui dei magistrati e degli avvocati con i detenuti, sono stati già eseguiti in economia lavori di ristrutturazione di un locale per docce per la sezione femminile e di una cella da adibire ad isolamento per la creazione di un ingresso indipendente per gli uffici.

Sono stati, altresì, autorizzati lavori per la sostituzione della caldaia termica, per il risanamento di un locale da destinare agli agenti portinai, per il rifacimento dell'impianto elettrico alla sezione semiliberi ed è in programma la installazione di due garitte prefabbricate sui camminamenti di ronda.

Risale al 21 luglio 1972 la richiesta del comune di Forlì di utilizzare la fortezza di Caterina Sforza a scopi culturali.

In quell'occasione i rappresentanti del comune si riservarono, prima di avviare la pratica di permuta dell'attuale istituto con altri edifici appositamente costruiti o con aree edificabili, di valutare la convenienza di avvalersi o meno del disposto delle leggi 6 luglio 1956, n. 696, e 12 dicembre 1971, n. 1133.

Ad oggi l'amministrazione comunale di Forlì non ha ancora fatto conoscere il proprio intendimento.

Sotto il profilo trattamentale e della vita interna dell'istituto, nonostante le ovvie difficoltà derivanti dalla ridotta capienza, è stato possibile svolgere le seguenti attività:

a) *l'équipe* di osservazione e trattamento, nella composizione di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, si è riunita settimanalmente concludendo per il 1984, con sintesi finale, 55 casi.

Non va poi taciuto che, proprio per superare alla mancanza di attività lavorative, la cui organizzazione risulta difficile per la carenza di spazi dovuta ai cospicui lavori in corso, sono stati particolarmente curati i colloqui individuali con i detenuti anche finalizzandoli al solo sostegno;

b) è stato effettuato un corso di istruzione elementare per la sezione maschile, mentre per le detenute si è svolto un corso di estetiste-visagiste; funziona attivamente il servizio biblioteca;

c) le attività ricreative, invece, a causa della più volte ricordata mancanza di spazi, sono state limitate a proiezioni cinematografiche ed a tornei di ping-pong, scacchi ed altro.

Il servizio sanitario è assicurato dalla presenza di un medico incaricato, cui sono state affidate le funzioni di coordinatore sa-

nitario e di otto specialisti convenzionati (ginecologo, pediatra, dentista, neuropsichiatra, oculista, dermatologo, cardiologo e ortopedico).

È, altresì, assicurato un servizio di guardia medica svolto da cinque medici per complessive 18 ore giornaliere mentre il servizio infermieristico è affidato ad un infermiere di ruolo ed a due infermieri convenzionati le cui prestazioni ammontano complessivamente a 9 ore.

I detenuti tossicodipendenti, poi, sono particolarmente seguiti da un esperto in psicologia e dai presidi pubblici, in particolare, dal CTST, in assenza di una specifica convenzione, peraltro più volte sollecitata dalla direzione.

Sotto il profilo di una sempre maggiore sensibilizzazione delle istituzioni e degli enti locali ai problemi penitenziari, va ricordato il progetto messo a punto dalla commissione regionale Emilia-Romagna, di cui fanno parte anche funzionari di questa amministrazione, che ha tracciato linee programmatiche di intervento volte a promuovere iniziative concrete a favore dei detenuti.

Il progetto, molto ampio, è appena avviato e se ne attendono gli sviluppi.

Relativamente agli organici del personale civile e militare in servizio presso la casa circondariale di Forlì la situazione è la seguente:

Personale civile

	Organico (D. M. 22-1-1985)	Presenti
Direttori amministrativi	1	1
Ragionieri	2	3
Educatori	2	2
Coadiutori	1	2
	—	—
Totale	6	8
	—	—

Personale militare

	Organico	Presenti
Marescialli	2	1
Brigadieri	6	5
Agenti	56	66

Nel numero degli agenti presenti (66) sono da ricomprendere 12 militari inviati in missione a decorrere dal 16 giugno 1985.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(5 settembre 1985)

FLAMIGNI. *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

il contingente di guardie ausiliarie che, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, hanno prestato servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia;

quanti per ciascun contingente degli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 hanno presentato richiesta e sono stati ammessi a contrarre la ferma volontaria di 3 anni;

quanti, dopo la ferma triennale, hanno deciso di rimanere in servizio nel Corpo.

(4 - 01962)

(12 giugno 1985)

RISPOSTA. — Il contingente di guardie che hanno prestato servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia, in qualità di agenti ausiliari, è stato, nel triennio 1982-1984, il seguente:

anno 1982 - n. 3.169;

anno 1983 - n. 3.884;

anno 1984 - n. 2.278.

È stato ammesso alla continuazione della ferma volontaria triennale, rispettivamente per il quadriennio 1981-1984, il seguente numero di agenti ausiliari:

anno 1981 - n. 583;

anno 1982 - n. 788;

anno 1983 - n. 1.349;

anno 1984 - n. 808.

Il numero degli agenti di custodia che hanno deciso di rimanere in servizio dopo la ferma triennale è stato, per il biennio 1981-1982, il seguente:

anno 1981 - n. 475;

anno 1982 - n. 491.

Il dato relativo all'anno 1982 riguarda il contingente del mese di maggio.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(5 settembre 1985)

FONTANARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che, in relazione ai nuovi programmi per la scuola elementare, all'articolo 11 — alunni in grave difficoltà di apprendimento — il parere del CNPI ha integrato il testo dei programmi elaborato dalla Commissione ministeriale nominata con decreto ministeriale 14 maggio 1981, con uno specifico riferimento agli alunni sordomuti per cui « si evidenzia la necessità di evitare l'inserimento in classi di normoudenti se non sia avvenuta la loro demutizzazione con il recupero di eventuali residui uditivi in scuole dovutamente attrezzate con docenti specializzati in appositi corsi di laurea »;

che si ha ragione di ritenere che lo stesso concetto, anche se con parole diverse, sia stato recepito dal recente decreto del Presidente della Repubblica avente appunto per oggetto i nuovi programmi per la scuola elementare;

che l'AFaMUT — Associazione famiglie minorati dell'udito trentine — aderente alla FIADDA — Federazione italiana associazioni difesa diritti audiolesi — ha fatto presente il timore che con questa dizione possa venir sancito un trattamento differenziato e venir restaurata una sorta di ghettizzazione dei bambini audiolesi, per i quali il diretto inserimento nella scuola dell'obbligo, pur supportati « da interventi qualificati di didattica differenziata, spesso integrati da sostegni terapeutico-riabilitativi » (relazione Fassino), sembrerebbe costituire il miglior indirizzo pedagogico e la migliore garanzia per uno sviluppo equilibrato e per un'idonea preparazione alla vita anche per i bambini portatori di quell'*handicap*;

che lo stesso concetto contrasta, altresì, con le conclusioni della stessa relazione

Fassino, secondo cui « l'esperienza scolastica dell'alunno in situazioni di *handicap* dovrebbe svilupparsi secondo un percorso unitario e fondamentalmente continuo per tutto l'arco della scuola di base »,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere il parere del Ministero sulla questione e, in particolare, se lo stesso Ministero consentirà, salvo eventuali casi speciali, l'inserimento dei bambini audiolesi direttamente nella scuola normale dell'obbligo o, con provvedimento generalizzato, sancirà per gli stessi la condizione discriminatoria delle preventive scuole speciali.

(4 - 01802)

(1 aprile 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il testo dei nuovi programmi della scuola primaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 12 febbraio 1985 pone il dovere di evitare per quanto possibile che le diversità si trasformino in difficoltà di apprendimento e in problemi di comportamento.

In tale contesto, l'anzidetto decreto presidenziale prevede, per gli alunni portatori di *handicaps*, una diagnosi funzionale e, per i casi di particolare gravità, interventi qualificati di didattica differenziata integrata da sostegni terapeutico-riabilitativi, dando mandato alla scuola di avvalersi, per il perseguimento delle sue finalità, della collaborazione di specialisti, nonché dei servizi e delle strutture disponibili.

Detto decreto ribadisce inoltre, per le disabilità collegate ad *handicaps* particolarmente gravi, l'opportunità di prevedere, nell'ambito di uno stesso distretto, il funzionamento di centri adeguatamente attrezzati al fine di consentire interventi specifici in stretta collaborazione tra scuola, strutture sanitarie e istituzioni specializzate.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2 agosto 1985)

FONTANARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

i motivi per cui non possano essere incrementati i tempi a disposizione almeno per i notiziari regionali diffusi dalla terza rete televisiva, rimasti inalterati dal dicembre 1979 ed insufficienti per un corretto servizio di informazione;

se siano allo studio provvedimenti che facciano uscire le reti regionali dalla « fase sperimentale », giustificata per il loro periodo iniziale, la cui durata era prevista di due soli anni a partire dal dicembre 1979.

(4 - 01823)

(10 aprile 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo si reputa opportuno precisare che i piani di trasmissione delle reti televisive sono materia di competenza del consiglio di amministrazione della RAI.

Tale organo, com'è noto, opera, ai sensi della legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri espressi dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Quest'ultima, infatti, formula gli indirizzi dei vari programmi — anche al fine di assicurare l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali delle trasmissioni, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione — e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ad ogni modo questo Ministero, pur nell'assenza di una specifica competenza al riguardo, ha, tuttavia, ritenuto di raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato segnalato nell'interrogazione ed ha interessato la concessionaria RAI, la quale ha precisato che è allo studio un programma di ristrutturazione della terza rete televisiva, programma che, appena sarà ultimato, determinerà un potenziamento della informazione regionale (TG 3).

La concessionaria ha osservato, infine, che le attuali incertezze sull'assetto legislativo del sistema radiotelevisivo pubblico e privato — per il quale, com'è noto, è all'es-

me del Parlamento un apposito disegno di legge d'iniziativa governativa insieme a varie proposte di legge — ed i ritardi nel rinnovo del consiglio di amministrazione della società non hanno finora agevolato una sollecita definizione del problema in questione.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
GAVA

(5 agosto 1985)

FRANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Premesso:

che già da parecchi anni un vasto ed importante fenomeno franoso interessa diversi versanti della collina su cui è sito il vecchio centro della città di Ariano Irpino (817 m. s.l.m.);

che tale fenomeno si è notevolmente intensificato dopo ed a causa delle eccezionali nevicate dell'inverno scorso e delle intense, recenti piogge;

che, in particolare, in località « Concoline » si è verificato lo smottamento di una cospicua massa di terreno (nell'ordine di alcune centinaia di metri cubi) immediatamente sottoposta all'abitato che costeggia il corso Vittorio Emanuele di Ariano Irpino (lungo la strada statale n. 90);

che tale smottamento, sia per le proporzioni, sia per la località impegnata, pone in serio pericolo le abitazioni limitrofe e compromette la futura agibilità del tratto di strada citato;

che, infine, lo stanziamento di lire 300 milioni di cui al piano predisposto dalla Giunta regionale della Campania per il 1983 (ai sensi degli articoli 6 e 8, lettera G, della legge n. 219 del 1981), oltre ad essere irrisorio a fronte della dimensione del fenomeno, non è neppure utilizzabile in tempi brevi, essendo inutilmente decorso il termine di ap-

provazione da parte del Consiglio regionale che ha ormai cessato le sue funzioni, si chiede di conoscere:

quali provvedimenti di emergenza e di pronto intervento si intendano adottare al fine di arginare il fenomeno in atto e di prevenire, su tutti i versanti interessati, altri probabili movimenti franosi, i quali, se non tempestivamente fronteggiati, porrebbero in grave pericolo, oltre che le zone singolarmente coinvolte, anche l'assetto complessivo del territorio su cui insiste il centro storico di Ariano Irpino;

se non si ritenga di intervenire con un impegno economico eccezionale ed adeguato alla gravità dei fatti verificatisi.

(4 - 01795)

(28 marzo 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che il movimento franoso, rilevato nella interrogazione, interessa diversi versanti della collina su cui è sito il vecchio centro del comune di Ariano Irpino e, in particolare modo, la località « Fosso Concoline ».

La parte sommitale del « Fosso » si divide in due rami, adiacenti al Corso Vittorio Emanuele, che in alcuni punti hanno pareti verticali con dislivelli di circa 60 metri.

Le pareti sono formate da blocchi di arenaria intervallati da falde argillose.

Detta arenaria sotto l'azione degli agenti atmosferici si sfalda, con conseguenti distacchi dalle pareti. Il fenomeno rappresenta un pericolo per il centro abitato. Inoltre, a causa delle infiltrazioni delle acque si formano piani di slittamento sulle falde argillose con pericoli di smottamenti dovuti a scivolamenti verso valle, con possibilità di gravi dissesti comportanti danni gravissimi per il centro abitato sito immediatamente a monte.

Per scongiurare tale pericolo l'ufficio del genio civile di Ariano Irpino nell'aprile e nel maggio 1984 prospettava al competente servizio lavori pubblici della regione Campania la opportunità di porre in essere una

serie di interventi, di seguito elencati, finalizzati alla soluzione definitiva del problema:

smaltimento delle acque da realizzare mediante cunettoni di raccolta che convogliano le acque superficiali al di fuori delle zone da difendere;

sistemazione idraulica del Fosso Concoline, onde evitare future escavazioni e scalzamento del tratto a valle, mediante protezione del piede delle pareti di testata. Installazione di briglie e difese spondali alle quote più basse onde evitare smottamenti dovuti a richiami da valle;

opere di drenaggio entro il corpo di frana, a seguito di sondaggi esplorativi per identificare il piano di scivolamento, in modo da eliminare il pericolo di smottamenti;

interventi di risanamento della roccia arenaria riguardanti la stabilizzazione dei blocchi formanti l'ammasso roccioso, in corrispondenza delle pareti verticali lesionate, e miglioramento della resistenza meccanica dell'arenaria.

Tali interventi dovrebbero essere finanziati, a parere del predetto ufficio, con i fondi di cui alla legge 9 agosto 1908, n. 445, per lotti i cui singoli importi non dovrebbero risultare inferiori a trecento milioni.

Le avversità atmosferiche verificatesi nella zona nello scorso inverno hanno provocato movimenti franosi a ridosso del centro abitato con fratture che lambiscono fabbricati abitati ed il Corso Vittorio Emanuele.

A seguito di ciò ed al solo fine di eliminare o ridurre il pericolo per i fabbricati siti immediatamente a ridosso del movimento franoso, o che sono più direttamente esposti all'evolversi del movimento franoso stesso, l'ufficio del genio civile ha segnalato ai competenti organi regionali, la necessità della urgente effettuazione di opere provvisorie, non procrastinabili, concernenti il disciplinamento delle acque, la esecuzione di gabbionate metalliche e opere varie di consolidamento, per una spesa presumibile di 150 milioni circa.

Premesso che ai sensi della vigente normativa l'intervento di protezione civile è possibile allorchè il rapporto fra evento e territorio-ambiente crea una situazione di eccezionalità che rischia di non poter essere fronteggiata con i mezzi ordinari, si soggiunge, infine, che tempestivamente la prefettura di Avellino, con nota n. 42636/S. 1A del 9 aprile ultimo scorso, ha provveduto ad interessare della questione il servizio lavori pubblici della regione Campania competente in materia.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
ZAMBERLETTI

(6 agosto 1985)

GALDIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Ritenuto che i vigili urbani per la loro funzione sono sottoposti a continui rischi *quoad vitam*, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di dover intervenire affinché la concessione dell'indennità di rischio sia estesa anche ai vigili urbani, onde rispondere affermativamente alla domanda dei vigili stessi.

(4 - 01907)

(22 maggio 1985)

RISPOSTA. — L'indennità corrisposta al personale della Polizia di Stato — prevista dall'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 — ha sostituito l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto emolumento costituisce parte integrante del trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia, è pensionabile e viene corrisposto in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, alle responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Ciò premesso, occorre rilevare che la questione sollevata dalla signoria vostra onorevole ha già formato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale.

Con sentenza n. 229 del 1983 la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che le norme che non includono fra i beneficiari della indennità suddetta i vigili urbani in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza non sono in contrasto con norme costituzionali.

Con tre successive ordinanze è stata ribadita l'infondatezza della medesima questione.

Il problema, comunque, potrà trovare adeguata soluzione con la definitiva approvazione del testo unificato dei disegni di legge concernenti il nuovo ordinamento della polizia municipale, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che prevede all'articolo 10 l'attribuzione agli addetti al servizio di polizia municipale di un'indennità nella misura massima dell'ottanta per cento della indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981, per coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(12 agosto 1985)

GARIBALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — **Premesso:**

che i dirigenti di aziende industriali, ai fini previdenziali, sono iscritti all'INPDAI (Istituto nazionale previdenza per i dirigenti di aziende industriali) sito in Roma, viale delle Province n. 196 (tel. 49741), che istituzionalmente garantisce un trattamento di pensione « di base »;

che il 3 aprile 1970 venne istituito, con l'accordo collettivo nazionale, un « fondo transitorio » allo scopo di provvedere alla corresponsione di una « integrazione » al trattamento di base suddetto da parte del Fondo integrativo di previdenza dei dirigenti industriali (FIPDI) sito in Roma, via Nazionale n. 75 (tel. 478551), e presieduto dall'avvocato Mario Perolo;

che, in forza del detto accordo, aziende e dirigenti, ognuno per la sua parte, dovevano versare al FIPDI contributi periodici in aggiunta ai normali versamenti all'INPDAI;

che il 1° settembre 1984 al FIPDI è subentrato il FIPDAI (Fondo integrativo previdenza dirigenti aziende industriali) sempre allo stesso indirizzo in Roma, via Nazionale, n. 75;

che questo FIPDAI nega di aver ricevuto dal FIPDI (o da chicchessia) i contributi integrativi versati in passato da aziende e dirigenti al FIPDI,

l'interrogante chiede di conoscere che fine hanno fatto le somme versate dagli interessati al FIPDI per l'integrazione delle pensioni in considerazione del fatto che il « neonato » FIPDAI assume di non aver avuto le somme stesse e che, di conseguenza, tutto ciò ha molto l'aria di una truffa, come si diceva una volta, « all'americana ».

(4-01884)

(14 maggio 1985)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che sia il FIPDI (Fondo Integrativo di Previdenza dei Dirigenti Industriali) che il FIPDAI (Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), entrambi Fondi di previdenza dirigenti di aziende industriali, si configurano come organizzazioni di natura sostanzialmente atipica, con caratteristiche proprie e regolati da accordi esclusivamente privatistici, la cui attività non è soggetta al controllo del Ministero.

Si fa presente, altresì, che l'INPDAI ha precisato la propria completa estraneità agli organismi citati ed agli accordi che ne determinarono l'istituzione e che il FIPDAI ha comunicato di non aver mai ricevuto alcun versamento di contributi da parte del FIPDI e di non essere mai subentrato ad esso.

Il FIPDAI, inoltre, precisa di riscuotere i contributi direttamente dalle aziende, in applicazione di un accordo sindacale con la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali, con le organizzazioni imprenditoriali della Confindustria, con l'Intersind e l'Asap, e di provvedere esclusivamente con

tali contributi alle integrazioni spettanti ai dirigenti pensionati.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

DE MICHELIS

(29 luglio 1985)

GARIBALDI. — *Al Ministro dell'interno.* —
Premesso:

che sul quotidiano « Il Giornale Nuovo » del 25 marzo 1985 una lettrice « denuncia » un presunto patente comportamento « abusivo » del sindaco di Villa Minozzo di Reggio Emilia il quale, in spregio — a detta della « denunciante » — di elementari norme igienico-sanitarie, avrebbe autorizzato la costruzione di edificio adibito a stalla nonostante — sempre a detta della « denunciante » — due annullamenti della relativa concessione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale competente;

che, ad oggi, non risultano smentite da parte degli interessati nè fatti a ripristino della denunciata violazione della legalità,

l'interrogante chiede di conoscere come effettivamente stiano le cose e, ove queste stiano come riportato, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare.

(4-01981)

(19 giugno 1985)

RISPOSTA. — Il sindaco di Villa Minozzo, negli anni 1981 e 1982, rilasciava un'autorizzazione amministrativa stagionale al signor Rocchi, marito della firmataria della lettera pubblicata dal « Giornale Nuovo » del 25 marzo 1985, per gestire, in uno stabile di sua proprietà, una casa estiva di vacanza per minori nella frazione Poiano dello stesso comune.

Successivamente, il Rocchi presentava al sindaco un'istanza per la concessione di una licenza di affittacamere per condurre nello stesso stabile una colonia per bambini; richiedeva, inoltre, il rilascio di un'autorizzazione per la gestione di un « complesso ricettivo turistico ».

Tale autorizzazione veniva, però, negata dal sindaco perchè l'insediamento turistico

avrebbe operato in una zona destinata ad attività agricola, unica fonte di reddito della popolazione del luogo. Il Rocchi, comunque, intraprendeva ugualmente la gestione della casa-vacanze.

Nel 1982, il sindaco di Villa Minozzo rilasciava ai signori Caselli, proprietari di un terreno agricolo confinante con quello dei Rocchi, una concessione edilizia per la costruzione di una stalla, di una concimaia e di un pozzo nero.

Avverso tale concessione il Rocchi produceva ricorso al TAR competente che il 26 agosto 1982 sospendeva il provvedimento impugnato che poi annullava con decisione del 17 giugno 1983 per un vizio procedimentale.

Il 29 agosto 1983 i Caselli richiedevano al sindaco una concessione edilizia per la costruzione della stalla e dei servizi annessi, che veniva rilasciata previ pareri favorevoli della commissione edilizia, del veterinario comunale e dell'ufficiale sanitario.

Anche avverso tale atto il Rocchi proponeva ricorso al TAR che pronunciava la sospensione del provvedimento impugnato.

Da parte sua, il sindaco veniva autorizzato dal consiglio comunale a produrre ricorso, tuttora pendente, al Consiglio di Stato avverso la decisione di annullamento del primo provvedimento sindacale.

Nel frattempo, i Caselli costruivano la stalla.

Il Rocchi denunciava allora il sindaco al pretore di Castelnovo nei Monti che inviava comunicazione giudiziaria al predetto amministratore per « abuso d'ufficio in casi non previsti dalla legge », fissando al 28 settembre 1984 il dibattimento, poi rinviato a data da stabilire.

Al momento, la stalla ricovera 15 capi di bestiame. Il ricovero provvisorio di tale bestiame è stato autorizzato dal sindaco previo parere favorevole dell'USL e dell'ufficio tecnico che non hanno ravvisato alcun pregiudizio per la salute pubblica del vicinato e degli ambienti circostanti.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(23 agosto 1985)

GOZZINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la circolare n. 224, in data 28 luglio 1980, del Ministero della pubblica istruzione istituiva « corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole elementari funzionanti presso le carceri e presso gli istituti penali minorili »;

che in detta circolare si leggeva: « a conclusione del corso e a coloro che avranno superato gli esami sarà rilasciato un diploma che costituisce titolo specifico per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie e in quelle funzionanti presso gli istituti penali minorili »;

che dal 1981 è stata istituita una graduatoria speciale riservata agli insegnanti in possesso del titolo carcerario,

si chiede di conoscere per quale ragione l'ordinanza n. 373, in data 1° dicembre 1984, del Ministero della pubblica istruzione, contenente il bando di concorso magistrale, indica, per la nomina a posti di scuola carceraria minorile, il possesso obbligatorio del solo titolo di specializzazione ortofrenico ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 in data 31 ottobre 1975, titolo relativo all'insegnamento per i portatori di *handicaps* fisici e psichici, ciò che appare in contrasto non solo con quanto rilevato in premessa, ma anche con i principi dell'ordinamento penitenziario e con la realtà dei minori detenuti, non configurabili come handicappati se non in una prospettiva culturalmente insostenibile e, in ultima analisi, lesiva della loro dignità.

(4 - 01888)

(14 maggio 1985)

GOZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Tenuto conto che è in via di ultimazione il concorso magistrale di cui all'ordinanza n. 373 in data 1° dicembre 1984, si chiede di conoscere come si intenda urgentemente risolvere la questione del solo titolo di specializzazione ortofrenica richiesto nella citata ordinanza per la nomina ai posti di scuola carceraria, questione già in-

dicata nella interrogazione 4-01888 presentata in data 14 maggio 1985.

(4 - 02002)

(29 luglio 1985)

RISPOSTA (*). — In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, si chiarisce che, per l'accesso ai posti di scuola elementare, funzionanti presso gli istituti penali minori, è sempre stato richiesto, per il passato, il titolo di specializzazione previsto dall'articolo 404 del regio decreto 1927 del 1928, congiunto col titolo di specializzazione conseguito al termine di uno degli specifici corsi organizzati da questa amministrazione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

A seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale, com'è noto, ha modificato la normativa sui titoli di specializzazione richiesti per la nomina sui posti di scuola elementare aventi particolari finalità (tra cui sono da ricordare i posti in questione) il titolo ortofrenico, previsto dal succitato articolo 404 è stato abolito e sostituito col titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1984, n. 377, sul concorso magistrale hanno quindi semplicemente confermato l'avvicendamento tra la precedente e la successiva normativa.

Si fa comunque presente che sulla materia della formazione specifica del personale docente, destinato ai posti del ruolo speciale carcerario ed ai posti funzionanti presso gli istituti penali minorili, questo Ministero ha già allo studio iniziative e programmi che conferiranno all'intera materia maggiore organicità e omogeneità regolamentare.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(29 luglio 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo, in risposta alle due interrogazioni sopra elencate.

GRADARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Risulta all'interrogante che non pochi assistiti dell'ENPALS attendono la corresponsione di arretrati di pensione e che la motivazione del ritardo va ricercata nella mancanza di fondi.

Nel caso particolare del signor Mario Sailer (via Monte Grappa n. 34/e, Treviso), la cui pensione decorre dal 1° dicembre 1980 e ormai in credito di oltre 11 milioni, era stata data assicurazione, con diretta comunicazione scritta dell'Ente all'interessato, di un graduale pagamento a partire dal febbraio 1985, ma a tutt'oggi non si è provveduto in tal senso.

Si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative siano in corso per porre l'Ente — come recita la lettera della Direzione generale al signor Sailer — nella « inderogabile condizione di poter soddisfare il fondamentale obbligo istituzionale di effettuare il pagamento agli aventi diritto », anche « tenuto conto che l'onere finanziario non comporta per lo Stato un peso insostenibile, in rapporto al debito pubblico complessivo ».

(4 - 01825)

(10 aprile 1985)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che, secondo quanto comunicato dall'ENPALS, non è stato ancora possibile corrispondere al signor Mario Sailer gli arretrati della pensione, maturati dallo stesso a decorrere dal dicembre 1980, a causa della grave crisi finanziaria in cui da tempo si trova l'Ente in parola.

Le competenze arretrate, tuttavia, comprensive anche degli interessi per il ritardato pagamento delle medesime, verranno corrisposte nel corrente mese di luglio, in virtù del contributo finanziario straordinario concesso dallo Stato all'Istituto, con la legge n. 140 dello scorso aprile.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(29 luglio 1985)

IANNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che durante la prima decade del mese di gennaio 1985 l'intero territorio nazionale è stato attanagliato da un freddo polare;

che tale avvenimento di natura eccezionale ha arrecato danni rilevanti nel settore agricolo;

che le colture della provincia di Rieti, ed in particolare quella dell'olivo, tipica della Sabina, sono state pressochè distrutte;

che i danni ammontano sicuramente a centinaia di miliardi di lire;

che la distruzione di quasi l'80 per cento degli impianti olivicoli, frutto di tanti sacrifici da parte di intere generazioni, impone un immediato intervento del Governo,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare il Governo in merito ai danni causati dal gelo alla olivicoltura sabina;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare il Governo per contribuire incisivamente alla ricostruzione di nuovi impianti olivicoli ispirati a criteri moderni, che consentano una più rapida produzione rispetto a quelli tradizionali;

se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti a sollievo degli agricoltori, la cui produzione è andata perduta a causa del persistere della calamità.

(4 - 01785)

(27 marzo 1985)

VELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che, a seguito delle notevoli gelate e nevicate succedutesi nel mese di gennaio 1985, si sono registrati notevolissimi danni all'agricoltura in tutto il territorio della provincia di Rieti;

che il maltempo ha colpito particolarmente le colture di olivo nella zona della Sabina, con danni ingenti per gli agricoltori locali;

che la maggior parte degli olivi è andata completamente distrutta, mentre la restante parte, a seguito della gelata, non potrà offrire produzione alcuna per molti anni;

che l'economia prevalentemente agricola della provincia di Rieti e della Sabina ha subito e subirà una forte involuzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per far fronte alla grave calamità;

quali provvedimenti ed iniziative intenda assumere per favorire ogni forma di intervento della regione e dello Stato tesa ad indennizzare gli agricoltori locali ed alla ripresa della produzione agricola e olivicola della zona.

(4 - 01797)

(28 marzo 1985)

RISPOSTA (*). — Il Governo, in particolare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena si è delineata la gravità delle conseguenze, soprattutto nel settore agricolo, dell'ondata di maltempo dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, che ha praticamente investito tutto il territorio nazionale ed è stata caratterizzata da piogge alluvionali, venti impetuosi, mareggiate, nevicate e gelate, in attesa delle risultanze dell'accertamento dei danni da parte delle regioni interessate, ha preso l'iniziativa di un apposito disegno di legge, tradottosi poi nella legge 13 maggio 1985, n. 198, la quale dispone l'incremento della somma di lire 300 miliardi della dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, per far fronte alle esigenze delle aziende agricole danneggiate.

Inoltre, la legge aumenta, da lire 1.500.000 a lire 2.500.000, i contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, lettera b), della citata legge n. 590 del 1981, contributi che, per le aziende a coltura specializzata protetta, vengono elevati da lire 5.000.000 a lire 8.000.000; estende le misure di pronto intervento, di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della stessa legge n. 590 del 1981 anche agli allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici; prevede la concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati, per la ricostruzione, il ripristino e la riconversione delle attrezzature e

delle strutture aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle e vialibilità aziendale, nonché dei capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli e ittici (per gli oliveti e per il vivaismo monoculturale specializzato nella produzione dell'olivo, il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale); prevede la concessione, in alternativa con i detti mutui, dei contributi in conto capitale, di cui all'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, prevede la possibilità di autorizzare gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, per una volta sola e fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento fondiario.

La legge fa riserva di ulteriori incrementi di stanziamento, in relazione ai danni reali che risulteranno a carico delle strutture e, in particolare, delle colture arboree.

Il Ministero ha invitato gli istituti sperimentali di elaiotecnica di Pescara e di olivicoltura di Cosenza ad effettuare una verifica dei danni arrecati dalle gelate alla olivicoltura e dei conseguenti metodi per favorire la ripresa della coltura secondo impostazioni di avanzata tecnologia, anche in vista della predisposizione di un piano di settore riguardante il comparto olivicolo-oleario.

Intanto, in accoglimento delle documentate richieste delle regioni interessate, il Ministero ha già adottato i decreti di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle anzidette avversità atmosferiche, ai fini della concessione, alle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze previste dalla richiamata legge n. 590 del 1981, integrate da quelle recate dalla nuova legge.

Per il Lazio, è stato emesso il decreto 19 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 1° aprile successivo, con il quale è stato riconosciuto, ai fini innanzi detti, il carattere di eccezionalità delle nevicate e gelate verificatesi nella prima metà del mese di gennaio 1985 in tutto il territorio regionale.

Il Ministero ha ora in corso le procedure per una prima ripartizione, fra le regioni in-

teressate, dei fondi apportati dalla nuova legge, per la pratica attuazione delle consentite provvidenze legislative a favore delle aziende agricole danneggiate, ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni stesse.

Infine, il Ministero ha emanato il decreto 21 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno successivo, con il quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, per una volta sola e fino a 24 mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento fondiario, contratte con le aziende agricole, ricadenti nelle zone danneggiate.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*
PANDOLFI

(13 agosto 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo, in risposta alle due interrogazioni sopra elencate.

IMBRIACO, CALI', SALVATO, VALENZA.
— *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* —
Premesso:

che a più riprese in alcune aree del Paese si sono verificati atti di vandalismo in danno di strutture sanitarie pubbliche al fine di determinarne la paralisi;

che, in particolare, nella USL 45 della regione Campania si sono verificati, in modo continuativo, fin dal 13 ottobre 1983, gravi fenomeni di devastazione dei locali e di sottrazione di attrezzature ad opera di ignoti;

che questa opera vandalica, nonostante le reiterate denunce alle autorità competenti, continua a svilupparsi del tutto indisturbata;

che questi gesti, paralizzando la struttura pubblica, sono chiaramente finalizzati a favorire le strutture private presenti in quel territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere le misure che i Ministri in indirizzo intendono adottare per porre fine a questa inammissibile opera di intimidazione e di attacco a fondamentali servizi pubblici.

(4-01763)

(21 marzo 1985)

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che sia in atto un disegno unitario a largo raggio di danneggiamenti alle strutture sanitarie pubbliche « al fine di determinarne la paralisi », ma unicamente episodi di vandalismo a carattere locale.

Quanto ai danni procurati a strutture della U.S.L. n. 45 di Napoli, sono state svolte attente indagini da parte di personale della questura di Napoli per l'identificazione dei responsabili.

Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, l'esito è stato purtroppo negativo.

Del fatto è stata comunque informata l'autorità giudiziaria competente con formale rapporto giudiziario.

Al fine di prevenire ulteriori atti teppistici ai danni della U.S.L. n. 45, è stato disposto un adeguato servizio di vigilanza mobile da parte dei pattuglianti radiocollegati della squadra mobile della questura di Napoli.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(6 agosto 1985)

LOTTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che dal 1977 è in attività a Villa Poma, in provincia di Mantova, lo stabilimento « Acciaierie del Po » facente parte del gruppo Riva;

che lo stabilimento occupa 215 lavoratori, ha una capacità produttiva annua di 220.000 tonnellate ed ha una gestione sicuramente valida, stante la modernità degli impianti sui quali anche di recente sono stati fatti investimenti per oltre 1,5 miliardi di lire;

che la Regione Lombardia, nel quadro dei propri interventi per lo sviluppo di attività industriali in apposite aree attrezzate, ha concesso per la costruzione dello stabilimento consistenti contributi;

che la proprietà, in data 28 agosto 1984, ha inoltrato al Ministero, ai sensi della legge 31 maggio 1984, n. 193, domanda per ottenere contributi per la demolizione degli impianti di Villa Poma ed ha già prov-

veduto al trasferimento di 45 lavoratori presso altro stabilimento del gruppo Riva, le « Officine Galtarossa » di Verona;

che, in un recente incontro promosso dall'Amministrazione provinciale di Mantova, l'assessore regionale all'industria ha assunto formale impegno volto ad attivare ogni iniziativa utile a realizzare in Lombardia una riorganizzazione produttiva del settore siderurgico che eviti possibili speculazioni e mantenga in attività gli stabilimenti produttivi, tra i quali va certamente considerato quello di Villa Poma;

che risulterebbe del tutto incomprensibile l'autorizzazione a demolire un impianto con contributi statali quando lo stesso, per la sua recentissima costruzione, si è avvalso di altri contributi pubblici e in assenza di un qualsiasi progetto presentato dalla società volto ad assicurare il reinvestimento del contributo per l'eventuale demolizione in nuove iniziative da attivarsi *in loco*, anche in un settore industriale diverso e con garanzie per l'occupazione;

che in questi giorni la Commissione di cui al settimo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, ha proceduto agli appositi accertamenti sugli impianti delle « Acciaierie del Po » di Villa Poma;

che lo smantellamento dello stabilimento in parola provocherebbe un ulteriore pesantissimo aggravio della situazione occupazionale in un'area colpita da una crisi che già sta facendo pagare fortissimi costi economici e sociali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le risultanze degli accertamenti compiuti sugli impianti delle « Acciaierie del Po » da parte della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

quale valutazione il Ministro faccia del processo di razionalizzazione del settore siderurgico in Lombardia;

quali decisioni il Ministro abbia già assunto o stia assumendo al fine di evitare, oltre a possibili speculazioni, che il danaro pubblico serva a smantellare impianti industriali produttivi e costruiti con il contributo della Regione, come è nel caso delle « Acciaierie del Po » di Villa Poma.

(4 - 01239)

(11 ottobre 1984)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione della signoria vostra onorevole, si comunica che la Commissione nominata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, incaricata di verificare la rottamazione degli impianti, si è recata presso la società Acciaierie del Po per apporre i punzoni. Tale operazione infatti rappresenta un adempimento dovuto, al quale l'amministrazione dello stabilimento non può sottrarsi.

Premesso quanto sopra, si informa che il proseguimento delle operazioni di rottamazione degli impianti delle acciaierie del Po è subordinato alla costituzione del consorzio di Cornigliano, che, per quanto riguarda la partecipazione di privati, è ancora da definire. Di conseguenza sia la seconda visita alla Azienda sia la liquidazione del contributo saranno condizionate alla dimostrazione dell'eventuale partecipazione del consorzio stesso.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ALTISSIMO

(24 agosto 1985)

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere gli orientamenti del Ministero in merito alla regolamentazione del commercio dei prodotti artigianali di alto pregio che usano come materia prima per l'argento.

In particolare, si chiede quali criteri siano stati adottati per rendere possibili il controllo e l'accertabilità del contenuto in argento nelle riproduzioni di opere artistiche (incisioni o statue), a garanzia degli acquirenti, sulla base dei criteri generali fissati nella legge del 30 gennaio 1968, n. 46, e nel relativo regolamento di applicazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1496.

Per sapere, infine, se risponde a verità la notizia raccolta tra gli operatori del settore, secondo cui le ultime disposizioni del Ministero, contenute in un'apposita circolare, tradirebbero gli indirizzi di fondo della normativa citata.

(4 - 01338)

(8 novembre 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione della signoria vostra onorevole circa il controllo sul contenuto in argento di opere artistiche artigianali a garanzia degli acquirenti, si fa presente che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, recante il regolamento di applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è stato modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1981, n. 1147, che ha aggiunto al testo originario il seguente comma: « Chiunque venda al minuto oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartellino indicante, in cifra, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai precedenti commi ». La norma riportata è diretta alla tutela dell'acquirente ed è applicabile a chiunque venda al minuto oggetti di metalli preziosi, quindi anche a coloro che pongono in vendita gli oggetti cui la signoria vostra onorevole fa riferimento.

Si fa altresì presente che l'ultima circolare emanata da questo Ministero al riguardo (n. 324521 del 10 dicembre 1984), avente per oggetto « quadretti d'oro e simili classificazioni ai sensi del capo III della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e del relativo regolamento », non risulta in contrasto con la normativa vigente e con gli orientamenti da sempre espressi da questa amministrazione in materia di commercio di oggetti preziosi.

Infatti, nel riassumere i criteri di massima da tenere presenti nell'interpretazione delle norme legislative e regolamentari nel caso di prodotti sulla cui natura di oggetti preziosi possono sorgere delle perplessità (ad esempio oggetti ricoperti di strati di metallo prezioso), la circolare suindicata fa presente che il marchio d'identificazione e il titolo non possono essere apposti su oggetti di peso inferiore al grammo (confrontare punto 3) e ribadisce che gli oggetti placcati, dorati e argentati non possono recare marchi, titoli o qualunque altra indicazione che possa ingenerare equivoci.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ALTISSIMO

(13 agosto 1985)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le iniziative prese in attuazione della Risoluzione n. 838, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1985, nell'ambito del dibattito concernente l'attività dell'OCSE (Doc. 5339), relativa alla fame in Africa.

La Risoluzione del Consiglio d'Europa appoggia il programma di azione della Banca mondiale per il sostegno dello sviluppo economico a lungo termine nei Paesi africani (con particolare riguardo alla produzione agricola e alimentare) e invita i Governi dei Paesi membri dell'OCSE a coordinare i loro aiuti di urgenza a favore dei Paesi africani gravemente toccati dai problemi della siccità e della fame, in stretto collegamento con il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Si chiedono, in particolare, iniziative affinché l'aiuto pervenga direttamente alle popolazioni interessate, per sormontare le difficoltà di trasporto con l'uso dei più moderni mezzi tecnici, per creare riserve di viveri in Africa (secondo la proposta della FAO), per incoraggiare l'opera delle organizzazioni non governative nel settore dell'aiuto alimentare e per porre in atto un programma di azione comune nell'ambito di una strategia globale di aiuti allo sviluppo a lungo termine e col rispetto della autonomia dei popoli ai quali si porge aiuto, eliminando a monte le cause profonde della siccità e della fame.

(4-01691)

(27 febbraio 1985)

RISPOSTA. — L'Africa sub-sahariana costituisce l'area a cui l'Italia, nel quadro della politica di cooperazione, attribuisce la massima priorità, per l'alto grado di povertà e di sottosviluppo che la caratterizza e che la pone al primo posto tra quelle del Terzo Mondo più bisognose della solidarietà e degli sforzi concertati dei paesi industrializzati.

In presenza di questa situazione, il Ministero degli esteri ha accolto con particolare sensibilità l'invito che di recente la Banca Mondiale ha rivolto ai paesi industrializzati per una maggiore attenzione alla crisi econo-

mica africana e per un rinnovato e coordinato sforzo della cooperazione internazionale al fine di far fronte agli effetti più acuti e drammatici del sottosviluppo nell'area.

Al riguardo si rammenta, da un lato, l'azione intrapresa sul piano internazionale per contribuire a mobilitare maggiori risorse finalizzate, attraverso un crescente raccordo realizzato soprattutto sotto l'egida dei maggiori organismi finanziari e di cooperazione internazionale (UNDP, Banca Mondiale), ma anche nell'ambito di raccordi regionali (ad esempio il SADD), dall'altro, la destinazione a favore di quell'area della parte prevalente delle riserve finanziarie e, in tale contesto, l'avvio di quel complesso e impegnativo programma pluriennale di interventi integrati lanciato in stretto rapporto con il CILSS (Comitato Interstatale per la lotta alla siccità nel Sahel) contro la fame nel Sahel, per la cui attuazione, tra il 1983 ed il 1987-1989, è previsto un impegno di circa 500 milioni di dollari.

Il problema della distribuzione degli aiuti direttamente alle popolazioni maggiormente colpite dalle conseguenze delle frequenti calamità naturali che hanno afflitto negli ultimi tempi alcune regioni del Continente, viene seguito con la massima attenzione dal Governo italiano. Ne sono una testimonianza gli interventi di emergenza predisposti a favore delle regioni dell'Etiopia colpite dalla recente siccità.

In tali regioni, il trasporto degli aiuti forniti viene effettuato, ogni qualvolta possibile, mediante velivoli italiani affidati a personale della nostra Aeronautica militare, mentre la distribuzione avviene prevalentemente nei campi dove si è presenti con nostri interventi sanitari e quindi con personale italiano.

Nell'ambito dell'attività italiana di cooperazione con i paesi a Sud del Sahara, un ruolo di notevole importanza è poi attribuito ai programmi di volontariato, ai quali vengono destinate crescenti risorse. Gli interventi degli organismi di volontariato si sono infatti rivelati particolarmente proficui ed incisivi in una realtà sociale, quale quella africana, estremamente frammentaria e variegata.

L'Italia ha pure fornito un contributo attivo alla costituzione e alla elaborazione dei criteri di gestione del « Fondo Speciale per l'Africa Sub-Sahariana » proposto dalla Banca Mondiale ai paesi donatori interessati alla fine del 1984. L'apporto italiano, anche sotto il profilo finanziario, è stato in effetti determinante alla costituzione stessa del Fondo. Il Governo, attraverso il Ministero degli affari esteri, sta conducendo una duplice azione diplomatica volta tanto ad allargare la cerchia dei paesi partecipanti, quanto ad orientare e controllare i criteri operativi del Fondo. Ciò coerentemente alle direttive date dal CIPES alla cooperazione italiana, che prescrivono il coordinamento con quanto fatto dagli altri donatori e soprattutto dai grandi organismi internazionali e comunitari.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
RAFFAELLI

(25 luglio 1985)

MELANDRI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Forlì ha portato a conoscenza che, nel corso del corrente anno 1984, venendo a mancare l'unico funzionario della sede sussidiaria di Cesena, il servizio svolto verrebbe a subire sensibili riduzioni o addirittura la totale chiusura;

che la notizia ha suscitato notevoli preoccupazioni in quanto l'intero comprensorio si verrebbe a trovare, in tal modo, privo di uno strumento fondamentale a supporto dell'intera economia e della popolazione, salvaguardate fino ad oggi col mantenimento di un servizio assicurato attraverso il comune impegno dell'Amministrazione comunale e della MCTC,

quanto sopra premesso, si chiede se il Ministero intenda intervenire urgentemente al fine di evitare, nell'interesse dell'intera economia della zona, che quanto sopra paventato abbia a verificarsi.

(4 - 01057)

(18 luglio 1984)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere:

i suoi intendimenti in ordine alla necessità di potenziare l'ufficio di Cesena della MCTC per metterlo in grado di fronteggiare il crescente carico di lavoro;

per quali motivi non è ancora avvenuta l'assegnazione di nuovo personale, secondo gli impegni assunti dal precedente titolare del Ministero, onorevole Vincenzo Balzamo;

se è stata esaminata la richiesta di collegare la sede di Cesena tramite terminale al sistema elettronico della MCTC e garantire la presenza del necessario personale amministrativo e tecnico;

se non ritiene di provvedere in merito alla costruzione della stazione di controllo della MCTC di Cesena, per la quale l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione l'area necessaria fin dal 1982.

(4 - 01075)

(24 luglio 1984)

RISPOSTA. (*) — È nota alla direzione generale della Motorizzazione civile l'esigenza di corrispondere alle richieste dell'utenza di Cesena con maggiore efficienza rispetto a quella attualmente possibile.

L'amministrazione, quindi, sia pure nelle ristrettezze di organico di cui attualmente soffre, ha già potenziato il presenziamento e l'attività dell'ufficio di Cesena.

Da un lato, infatti, ha assicurato la stabile presenza presso tale ufficio di due unità della carriera esecutiva, dall'altro ha garantito, attraverso l'invio di personale da Forlì, lo svolgimento di 7-8 sedute mensili per operazioni su automezzi e di non meno di 15 sedute mensili per esami.

L'amministrazione sta altresì provvedendo ad attuare il collegamento diretto tra la sede di Cesena ed il centro elaborazione dati di Roma e ha in fase avanzata trattative per l'acquisizione di un'area per la costruzione di una sede più rispondente alle esigenze di quella attuale.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(5 agosto 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra elencate.

MITROTTI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Premesso:

che recentemente è stato imposto il « superbollo » alle autovetture che utilizzano impianti GPL;

che da svariati mesi tale prodotto è pressochè introvabile presso gli impianti stradali di rifornimento dotati del relativo erogatore;

che tale situazione di disagio si sta protrahendo senza alcuna chiarificazione da parte degli organi ministeriali competenti e con notevole danno, in particolare, per quei cittadini che utilizzano quotidianamente detto carburante per motivi di lavoro;

che nessun provvedimento risulta sin qui disposto per l'eliminazione di detto disservizio e per la tutela dei legittimi interessi dei cittadini « paganti »,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno disporre il recupero della particolare tassazione imposta ai proprietari di autovetture alimentate a GPL (corrispondente, in dodicesimi, ai mesi di assenza dal mercato di questo prodotto) mediante riduzione di analoghi successivi versamenti.

(4 - 01632)

(12 febbraio 1985)

SEGA, MARGHERI, VECCHI, POLLASTRELLI, LOTTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Richiamata l'interpellanza numero 2 - 00279 del 14 febbraio 1985 e considerato che si protrae la carenza di gas petrolifero liquefatto (GPL) per autotrazione, con gravi disagi e danni per centinaia di migliaia di automobilisti ed autotrasportatori, e che i suddetti hanno già pagato il superbollo previsto con la legge n. 362, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano prendere al fine di risarcire gli utenti dei danni subiti, sia pure mediante la proroga della validità del superbollo per un periodo corrispondente all'interruzione dei rifornimenti, e se e quando saranno assicurati regolari approvvigionamenti ai distributori stradali di GPL.

(4 - 01696)

(28 febbraio 1985)

RISPOSTA. (*) — In merito allo stato di carenza di GPL presso la rete di distribuzione, il competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che, sull'argomento, il Governo ha già avuto modo di riferire presso la 12^a Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo ultimo scorso.

Si fa richiamo, a tal proposito, al bollettino delle Commissioni parlamentari del 5 marzo 1985.

Quanto poi alla proposta contenuta nell'ultima parte dell'interrogazione, si ritiene che essa non possa trovare applicazione essenzialmente per motivi d'ordine tecnico.

Invero, la presenza sul mercato regolare del particolare carburante, anche se in quantità inferiore al fabbisogno, non consente l'adozione di un provvedimento agevolativo nei confronti della generalità dei proprietari di autoveicoli alimentati a GPL e sarebbe, d'altra parte, praticamente impossibile escludere da un eventuale beneficio gli automobilisti che hanno effettuato regolari rifornimenti di GPL nel corso del 1985, stante la impraticabilità dei relativi controlli.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(8 agosto 1985)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra elencate.

MOLTISANTI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che i militari dell'Arma dei carabinieri effettivi presso le stazioni distaccate eseguono turni di servizio alle caserme di 24 ore consecutive, senza percepire lo straordinario per le ore eccedenti l'orario normale, fissato in 40 ore settimanali;

considerato che alle espresse richieste dei militari interessati di percepire lo straordinario è stata data risposta negativa con motivazioni inaccettabili e giuridicamente non corrette, consistenti nel considerare il servizio predetto come atipico e discontinuo e come tale non suscettibile di essere

valutato alla stregua di lavoro straordinario;

ritenuto che per giurisprudenza, ormai consolidata, la discontinuità non esclude di per sé il diritto al compenso per lavoro straordinario per la considerazione che, superandosi certi limiti massimi di orario, la prestazione del lavoro diventa necessariamente usurante, per lo *stress* psicofisico connesso anche con il lavoro di attesa del dipendente, che deve rimanere sempre vigile ed operoso durante le 24 ore,

l'interpellante chiede di conoscere:

1) quali motivi ostino alla estensione in favore dei militari dell'Arma dei carabinieri delle norme contenute nella legge n. 121 del 1° aprile 1981 sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che tale problema risolve riducendo gli orari dei turni di servizio alle caserme e prevedendo espressamente il diritto ad una indennità di compenso per il lavoro effettuato in eccedenza alle 40 ore settimanali;

2) se il Ministro non ritenga opportuno, comunque, attesa l'identità delle finalità del servizio, promuovere iniziative legislative che prevedano espressamente il diritto dei militari dell'Arma dei carabinieri a percepire lo straordinario per le prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali.

(4-02082)

(5 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Il problema del pagamento del lavoro straordinario anche per il servizio alla caserma trova soluzione nel disegno di legge concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza » (Atto Senato n. 56).

Sono poi state adottate disposizioni al fine di contrarre considerevolmente tale tipo di servizio (fuori dal normale orario d'ufficio le chiamate dei cittadini sono state dirottate sulla centrale operativa di comando intermedio).

Sono infine allo studio altre ipotesi di soluzione del problema che prevedono l'eli-

minazione totale dei turni di servizio eccedenti le otto ore giornaliere.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(26 agosto 1985)

MURMURA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le iniziative urgenti che intendono intraprendere per eliminare le equivoche e divergenti interpretazioni della legge 6 aprile 1933, n. 261, sulla cui base sono stati disposti ed eseguiti presso le aziende casearie, soprattutto in Calabria, sequestri della cosiddetta « cagliata », indispensabile per la produzione dei latticini.

Siffatte interpretazioni, contraddette dai pareri tecnici degli esperti delle facoltà universitarie di Lodi e di Milano, colpendo quasi esclusivamente gli operatori della Calabria, impongono un chiarificatore e risolutivo intervento del Governo, volto a superare questo ulteriore colpo all'economia calabrese.

(4-01798)

(28 marzo 1985)

RISPOSTA. — Si rammenta, innanzitutto, che l'articolo 32 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, indica le materie prime utilizzabili per la produzione di formaggio e riserva la denominazione di « formaggio » o « cacio » ai soli prodotti ottenuti dalle materie prime stesse.

La legge 10 aprile 1954, n. 125, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, definiscono e tutelano i formaggi e denominazione d'origine o tipica, stabiliscono i parametri di qualità, le tecniche di produzione e le caratteristiche merceologiche degli stessi.

La normativa citata, conformemente alle convenzioni internazionali sulle produzioni dei formaggi, quali la Convenzione di Stresa e le « Norme internazionali » raccomandate dalla FAO-O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) non consente di produrre

formaggi da altri formaggi. Fa eccezione a tale divieto la produzione di formaggi fusi.

A maggior chiarimento, si conferma che è certamente possibile produrre un formaggio, a partire direttamente da latte intero o parzialmente o totalmente scremato o dalla crema, come indicato dal citato articolo 32 del regio decreto-legge n. 2033 del 1925, effettuando tutte le trasformazioni in uno stesso stabilimento, oppure in due diversi stabilimenti, non necessariamente ubicati nello stesso Stato membro. Ma ciò è consentito soltanto per la produzione di formaggi generici, che non siano, quindi, nè tipici, nè di origine e alla espressa condizione che il prodotto trasferito da uno stabilimento all'altro sia un prodotto « intermedio » e non un prodotto finito, cioè un altro formaggio.

Un formaggio, infatti, può essere trasferito da uno stabilimento all'altro solo per completare il periodo di stagionatura.

La possibilità di produrre formaggio, utilizzando denominazioni tipiche o di origine, in stabilimenti diversi e a partire da un prodotto intermedio, fabbricato con latte non raccolto nelle regioni previste dai relativi disciplinari di produzione, è esclusa anche dai vigenti regolamenti comunitari sull'organizzazione comune di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La legislazione italiana, infine, tutela, agli articoli 515 e 518 del codice penale, la lealtà e buona fede nei rapporti commerciali, sia tra produttore e rivenditore, sia tra quest'ultimo e il consumatore, nonchè, *per relationem*, gli interessi collegati al corretto uso delle denominazioni tipiche dei formaggi.

Ciò premesso, si precisa che l'indagine del giudice penale ha evidenziato che, per la produzione dei formaggi a denominazione tipica a pasta filata, caratteristici della produzione casearia italiana, era stato utilizzato, come materia prima, un prodotto d'importazione, etichettato genericamente « formaggio » e, in taluni casi, « Gouda », che non può essere adoperato come materia prima per la fabbricazione di formaggi d'origine o tipici, in quanto trattasi di prodotto finito commercializzato come formaggio.

Infatti, il prodotto utilizzato in frode si presenta in forme compatte, di pasta a tes-

suto uniforme e pressato completamente, sgocciolato dal siero; il suo porzionamento può avvenire solo con l'uso del coltello. È tipico per l'aspetto, la consistenza e il sapore di un comune formaggio da tavola fresco.

Tale prodotto, pertanto, benchè venga commercializzato con la denominazione di « formaggio cagliata » o formaggio tipico « Gouda », non ha nulla a che vedere con il vero prodotto intermedio che è la « cagliata », massa informe che, alla rottura, presenta il tipico aspetto granulare del fiocco di caseina appena precipitato, contiene ancora notevoli quantità di siero e si adatta alla lavorazione e al modellamento dei vari tipi di formaggio, senza che si debba fare ricorso a particolari tecniche e strumentazioni di taglio, sminuzzatura, riscaldamento, rimersione in liquidi, eccetera, riscontrate nei pre-detti caseifici.

Secondo la letteratura, la « cagliata » incomincia a diventare un formaggio quando, dopo essere stata messa nelle forme, finisce di sgocciolare il siero e la massa incomincia a perdere l'aspetto granuloso, per diventare via via più compatta e uniforme per effetto della fusione, tra loro, dei singoli fiocculi che costituiscono il precipitato di caseinato di calcio e grasso.

Gli articoli del codice penale innanzi citati sono stati quindi applicati per sanzionare il comportamento di coloro che hanno posto in vendita — spacciandolo per prodotto tipico — un formaggio che di tipico aveva soltanto la denominazione e il prezzo, essendo stato prodotto a partire da altro formaggio.

In altri termini, il provvedimento del giudice penale è inteso a punire la frode commerciale perpetrata ai danni dei consumatori che hanno proceduto all'acquisto attratti dalla denominazione con la quale il prodotto era stato posto in commercio, nella fiducia di trovare nello stesso le caratteristiche merceologiche indicate nel disciplinare di produzione.

È ben evidente che eguale sanzione sarebbe stata applicata ove nei caseifici fossero stati rinvenuti prodotti analoghi di origine nazionale.

Peraltro, nei casi in cui si sia dimostrato che si trattava realmente di « cagliate », la autorità giudiziaria ha in genere disposto il dissequestro e la conseguente utilizzazione del prodotto per la fabbricazione di formaggi a pasta filata.

Da quanto precede, discende che l'autorità giudiziaria, mentre non proibisce, nè intende proibire l'impiego della vera « cagliata », di importazione o di produzione nazionale, per la produzione dei formaggi generici, conformemente alla vigente normativa comunitaria e nazionale, intende far rispettare una disposizione universalmente riconosciuta, che vieta la produzione di un formaggio utilizzando un altro formaggio come materia prima, esclusivamente ben inteso i firmaggi fusi.

Infine, l'intervento dell'autorità giudiziaria non ha provocato alcuna crisi del settore dell'allevamento, ma ha inteso soltanto mettere ordine in un'attività che tendeva a spacciare per produzione locale una produzione che, nella grandissima maggioranza dei casi, locale non era, in quanto la fase caratteristica della produzione del formaggio avveniva presso i caseifici dove veniva prodotta quella che impropriamente era definita « cagliata ».

Questa attività di mera manipolazione non essenziale del prodotto ha peraltro imposto ai reali trasformatori del latte locale la necessità d'integrare la loro produzione con « cagliate » d'importazione per poter sostenere la concorrenza sleale.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

PANDOLFI

(13 agosto 1985)

ORCIARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia, riportata dalla stampa, relativa alla emissione, da parte delle procure della Repubblica di Fermo e di Ascoli Piceno, di oltre 4.000 mandati di comparizione nei confronti di altrettanti contribuenti in difetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1982, n. 516.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se, come si evince dalla stessa fonte giornalistica, l'emissione dei mandati sia avvenuta non già per la omissione dei versamenti delle ritenute d'imposta, ma solo per il ritardato versamento di dette ritenute.

(4-01972)

(14 giugno 1985)

RISPOSTA. — In relazione al contenuto della interrogazione, i procuratori della Repubblica di Ascoli Piceno e di Fermo, hanno riferito che sono pervenute a quelle procure durante l'anno 1985 le seguenti denunce per il reato di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516:

alla procura della Repubblica di Ascoli Piceno, fino all'8 luglio 1985, n. 174 denunce, di cui circa i due terzi relative a ritardati versamenti;

alla procura della Repubblica di Fermo, fino al 5 luglio 1985, n. 1345 denunce.

Da parte della procura della Repubblica di Ascoli Piceno sono stati emessi per istruzione sommaria n. 113 ordini di comparizione, mentre dalla procura della Repubblica di Fermo sono stati emessi n. 655 ordini di comparizione, dei quali una notevole parte riflette il ritardato versamento delle ritenute d'imposta.

Dai dati forniti risulta che in totale sono stati emessi dalle procure della Repubblica di Ascoli Piceno e di Fermo n. 768 ordini di comparizione.

È il caso di rilevare, infine, per una più idonea valutazione della situazione, che il mancato versamento alla scadenza perfeziona il reato di cui all'articolo 2 della legge in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(5 settembre 1985)

RANALLI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che le cronache locali sono tornate in questi giorni ad occuparsi della « vicenda petroli » di Civitavecchia, sia sotto il profilo dell'accertamento in corso delle responsabilità penali,

sia sotto il profilo del contenzioso amministrativo, si chiede di conoscere:

1) per quali ragioni la SO.DE.CO., titolare di un deposito costiero a Civitavecchia, fino ad oggi ha potuto evadere il pagamento di 3.607 milioni e rotti, dovuti allo Stato e ingiunti dalla Dogana di Civitavecchia fin dal novembre 1978 a titolo di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi;

2) se esistono convincenti motivazioni e, se del caso, quali, che abbiano reso impossibile la trattazione del ricorso opposto dalla SO.DE.CO. nell'arco dei 6 anni passati, che è ritenuto un periodo eccessivo ed inusitato per la risoluzione, nella sede competente, di una opposizione che danneggia gli interessi dello Stato, e che cosa ha da dire al riguardo l'Avvocatura dello Stato;

3) se il Ministro non ritiene che il non avere sottoposto la SO.DE.CO. al sequestro conservativo, previsto dalla legge in simili circostanze, e, comunque, il non avere riscosso dalla SO.DE.CO. una imposta dovuta, in base al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, ed all'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, costituiscano una inammissibile condizione di favore di cui la predetta SO.DE.CO. ha potuto finora avvantaggiarsi e le cui ragioni debbono essere rigorosamente verificate.

(4 - 01555)

(23 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Nei confronti della società SO.DE.CO. il Presidente del tribunale di Civitavecchia ha autorizzato, su richiesta della Intendenza di finanza di Roma, l'iscrizione legale sui beni immobili appartenenti alla predetta Società, nonché il pignoramento dei prodotti petroliferi esistenti nel deposito doganale di Civitavecchia, sino alla concorrenza della complessiva somma di lire 6 miliardi 807.205.320 dovuta per imposta di fabbricazione evasa, interessi moratori e pena pecuniaria.

La predetta Intendenza di finanza ha inviato, in data 2 gennaio 1985, alla conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia la relativa nota di iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo suindicato.

Si aggiunge che con decreto ministeriale n. 11171-VI del 12 febbraio 1985 la società SO.DE.CO. è stata riconosciuta responsabile del pagamento dei tributi relativi agli oli minerali irregolarmente estratti dai suoi depositi ammontanti e complessive lire 3 miliardi 607.589.270 ed è stata confermata la stessa pena pecuniaria stabilita in sede di ordinanza, pari a lire 500.000.000.

Si fa, infine, presente, con riferimento al punto 3) della interrogazione in oggetto, che la dogana di Civitavecchia aveva, sin dal 1978, richiesto alla competente procura della Repubblica di vagliare l'opportunità di disporre il sequestro cautelativo dell'intero impianto della società SO.DE.CO.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(29 agosto 1985)

RIGGIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Constatato che gli studenti che beneficiano di borse di studio vedono decurtata la pur esigua somma dalla tassazione IRPEF, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di riconoscere la non tassabilità delle borse di studio.

(4 - 01779)

(27 marzo 1985)

RISPOSTA. — Il regime tributario delle borse di studio e degli assegni similari ha trovato disciplina nella legge 3 novembre 1982, n. 835, con la quale tali erogazioni sono state considerate redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e, conseguentemente, assoggettate a imposta previa attribuzione di tutte le detrazioni spettanti ai redditi in questione.

In pratica, la tassabilità inizia a partire da borse di studio e assegni similari eccedenti l'importo, per periodo d'imposta, di lire 4.153.000 (con riferimento all'anno 1984), di modo che risultano praticamente esenti tutte le erogazioni, numerosissime, inferiori a tale importo.

A ciò va aggiunto che con legge 13 agosto 1984, n. 476 (articolo 4), sono state dichia-

rate esenti, oltre agli assegni di studio universitario corrisposti dalle regioni a statuto ordinario (in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica) nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per il dottorato di ricerca.

Si ritiene, pertanto, che le borse di studio e gli assegni similari abbiano, sotto il profilo tributario, un trattamento adeguato, tenuto altresì conto dei criteri interpretativi di largo favore all'uopo enunciati con la circolare n. 7 del 27 febbraio 1984.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(29 agosto 1985)

SALVATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che in una precedente interrogazione del 9 febbraio 1984, finora rimasta senza risposta, l'interrogante ha posto domande circa presunte, gravi irregolarità compiute dagli amministratori di Ercolano, soprattutto in tema di appalti;

che, in particolare, a seguito di accertamenti amministrativo-contabili effettuati presso il suddetto comune risultano violate, con procedure irregolari, varie leggi dello Stato, e in particolare la « legge La Torre »,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si intende urgentemente aprire una indagine tesa a fare chiarezza sull'operato degli amministratori del comune di Ercolano, visto che questa città insiste in un'area dove forte è la penetrazione della camorra e preoccupanti sono i rischi di collegamento tra camorra e politica;

2) quali sono i motivi della lentezza dell'iter processuale relativo alle numerose denunce presentate dai consiglieri comunali del Partito comunista italiano.

(4 - 01738)

(14 marzo 1985)

12 SETTEMBRE 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 74

RISPOSTA. — Ai quesiti formulati con la precedente interrogazione concernente gli stessi fatti e indicata dalla signoria vostra onorevole, ha fornito risposta il sottosegretario di Stato, onorevole Corder, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 19 marzo 1985.

Si soggiunge che, in merito agli esposti contenenti accuse a carico degli amministratori del comune di Ercolano, il gruppo carabinieri Napoli II ha redatto numerosi rapporti, inviati alla competente autorità giudiziaria.

I relativi procedimenti sono in fase di istruttoria formale presso la 24^a sezione dell'ufficio istruzione del tribunale di Napoli.

Inoltre, a seguito di indagini svolte in ordine a fatti denunciati da esponenti del Partito comunista, il giudice istruttore del tribunale di Napoli ha emesso, a carico di venti amministratori del comune di Ercolano, tra cui il sindaco *pro tempore* Antonio Bonaiuto, comunicazione giudiziaria per i reati di concorso in peculato, interesse in atti di ufficio ed altro.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(6 agosto 1985)

SALVATO, FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso e considerato:

che nell'ultimo numero de « La voce della Campania » (marzo 1985) si parla di presenza camorristica nel settore imprenditoriale, in particolare in quello delle costruzioni, e di presunti collegamenti tra organizzazioni camorristiche e noti esponenti politici della Democrazia cristiana;

che da queste notizie emerge che pezzi importanti dell'economia sono nelle mani della camorra;

che inquietante e gravissimo appare il livello di penetrazione della camorra nelle istituzioni;

che in quest'area la stessa applicazione della legge Rognoni-La Torre appare ancora inadeguata soprattutto sul terreno della prevenzione,

gli interroganti chiedono di sapere, di fronte alla gravità delle notizie riportate e all'allarme che queste destano nell'opinione pubblica, se si intende urgentemente aprire una indagine.

(4 - 01771)

(26 marzo 1985)

RISPOSTA. — In ordine allo specifico contenuto dell'articolo di stampa cui fa riferimento la signoria vostra onorevole, questo Ministero non è in grado di esprimere alcuna valutazione, atteso che lo stesso sembra trarre spunto dalle rivelazioni rese da alcuni camorristi « pentiti » ai magistrati inquirenti. Essendo contenute nei verbali degli interrogatori, tali dichiarazioni sono coperte dal segreto istruttorio.

Circa la denunciata possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività produttive campane, si assicura che questo Ministero segue da tempo e con particolare attenzione il settore ed in specie l'attività delle imprese edili e gli appalti di opere pubbliche.

Sono state impartite precise disposizioni agli enti pubblici perchè adottino tutte le cautele possibili per assicurare la massima regolarità e la trasparenza delle gare.

È stata inoltre richiamata l'attenzione sulla necessità di rispettare rigidamente la competenza del consiglio comunale a deliberare sulla materia.

Quanto a Caserta, in particolare, funzionari della prefettura assistono alle gare più importanti presso gli enti locali proprio per segnalare eventuali irregolarità.

Per evitare infiltrazioni camorristiche nel settore degli appalti pubblici, la stessa prefettura segue con attenzione l'imminente realizzazione, nel comprensorio di Marcianise - Maddaloni, di un grande scalo merci, i cui lavori sono stati già appaltati dalla direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

Del problema è stato interessato più volte il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato programmato in quella sede lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari per controllare le imprese cui verranno di volta in volta affidate

opere da eseguire in subappalto o a cottimo.

Proprio nel quadro di questi accertamenti, sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria i rapporti preliminari redatti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

È stata inoltre interessata la prefettura di Napoli per controlli sul conto di una delle ditte facenti parte del gruppo imprenditoriale che ha in appalto i lavori.

Su segnalazione del prefetto, la procura della Repubblica di Napoli ha avanzato proposta al competente tribunale per l'adozione, nei confronti degli appartenenti alla ditta stessa, di una misura di prevenzione con relativo sequestro dei beni, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Quanto poi all'applicazione di quest'ultima legge nella regione Campania, si osserva che l'utilizzazione delle misure di carattere patrimoniale in essa previste ha consentito di operare in modo efficace, con il sequestro e la conseguente indisponibilità di ingenti profitti di sospetta provenienza.

In particolare, dall'ottobre 1982 al dicembre 1984, sono stati disposti 2.395 accertamenti patrimoniali nei confronti di indiziati di appartenere ad organizzazioni camorristiche e 2.312 accertamenti bancari, 645 dei quali disposti dai questori, 1.574 dai procuratori della Repubblica e 93 dai tribunali; questori e procuratori della Repubblica hanno, poi, inoltrato, rispettivamente, 55 e 189 proposte di sequestro dei beni, 84 delle quali accolte dall'autorità giudiziaria.

Tra i provvedimenti adottati dal tribunale vanno segnalati quelli relativi alle « famiglie » Cutolo, Marandino, Bardellino, Nuvoletta, Gionta, Alfieri e Galasso.

Nella provincia di Caserta sono state denunciate per il reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale, 1.646 persone; sono stati disposti 89 accertamenti patrimoniali, 233 accertamenti bancari, 38 sequestri di beni. Sono state iniziate 54 verifiche fiscali, di cui 33 eseguite.

Complessivamente, nella provincia risultano 1.927 persone diffidate e 230 sottoposte alla misura della sorveglianza speciale; di esse 127 sono anche sottoposte alle misure dell'obbligo di soggiorno.

Si soggiunge, infine, che questo Ministero ha da tempo posto allo studio norme per garantire la trasparenza delle attività degli enti locali, soprattutto nel settore degli appalti di opere pubbliche.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(12 agosto 1985)

SCEVAROLLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il laboratorio chimico dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Viadana (Mantova) ha svolto finora un'attività, vivamente apprezzata dai coltivatori della zona, in termini di supporto analitico delle tecniche di coltivazione;

che tale attività è stata sospesa nel febbraio 1985 per decisione assunta dagli organi scolastici a seguito di disposizioni ministeriali;

che la sospensione ha destato vivo allarme da parte degli operatori agricoli della zona, i quali hanno pubblicamente manifestato l'esigenza di dare prosecuzione ad una esperienza di collaborazione estremamente valida tra scuola e mondo del lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno determinato la sospensione del servizio pubblico svolto da detto istituto e quali misure si intendano adottare per ripristinare il servizio.

(4-01860)

(18 aprile 1985)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti, in ordine all'interrogazione in oggetto, è risultato che la sospensione dell'attività di laboratorio — già espletata dall'Istituto professionale per l'agricoltura di Viadana a favore degli agricoltori della zona — è stata determinata dai rilievi formulati dai revisori dei conti i quali hanno chiesto che, nella gestione di tale attività, fossero seguite le procedure previste dalle disposizioni disciplinanti la lavorazione « per conto terzi ».

In considerazione del disagio che la suddetta richiesta, con le sue complicità di or-

dine scritturale e fiscale, comporterebbe per l'Istituto, questo Ministero, intervenendo nella questione, ha ritenuto di condividere l'avviso espresso dal preside, circa l'ipotesi di stipulare una « convenzione » con gli enti locali interessati, che dovranno assumersi direttamente gli oneri necessari a finanziare le varie spese e a contrarre assicurazioni per eventuali danneggiamenti a persone e cose.

Al riguardo, opportune istruzioni sono state fornite al provveditore agli studi di Mantova in data 8 giugno 1985.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(29 luglio 1985)

SCEVAROLLI, FRASCA, ORCIARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che le motivazioni a sostegno della concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto degli organi elettivi si sono via via arricchite e consolidate anche in dibattiti e atti parlamentari che hanno trovato ampi consensi e accoglimento in sede governativa, ma che, tuttavia, non si è ancora pervenuti alla attesa innovazione, gli interroganti chiedono se il Governo, con l'approssimarsi della tornata elettorale primaverile, non ritenga di intervenire con convinzione e urgenza affinché possa tradursi in legge il provvedimento per adeguare la durata delle votazioni alla normativa vigente negli altri paesi e già sperimentata con successo sia per le elezioni del Parlamento europeo che per le amministrative nella regione Trentino-Alto Adige.

(4 - 01523)

(17 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'introduzione di una nuova disciplina per lo svolgimento in una sola giornata delle operazioni di voto è oggetto di apposite, distinte iniziative parlamentari, le cui proposte sono confluite nel testo unificato (Atto Camera 95-608-A) approvato il 23 novembre 1983 dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati.

Il Governo, pur non essendosi fatto promotore di una autonoma iniziativa in materia, non ha mancato di dare il suo fattivo contributo alla stesura dell'articolato sia durante i lavori dell'apposito comitato ristretto che di quelli della Commissione di merito.

In tali sedi sono stati, infatti, proposti ed accolti i necessari emendamenti ai fini di una adeguata e compiuta regolamentazione della normativa.

Il provvedimento, discusso dall'Assemblea della Camera dei deputati nelle sedute del 16 e 17 luglio scorso, è stato rinviato alla 1ª Commissione per un riesame complessivo della materia.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(27 agosto 1985)

SELLITTI. — *Al Ministro della difesa.* — Atteso che per il servizio di leva la normativa speciale emanata per le zone terremotate prevede l'assegnazione dei giovani residenti in dette zone a reparti prossimi alle rispettive residenze, l'interrogante chiede di conoscere il perchè della mancata programmazione, da parte del Ministero, della disponibilità di posti in enti e/o reparti militari ubicati nelle aree terremotate.

Il sistema in atto risulta, infatti, inefficiente, dando luogo a continue lamentele a ragione del fatto che le domande per poter effettuare il servizio militare presso reparti o enti militari più prossimi alla propria residenza devono pervenire entro soli 10 giorni successivi alla pubblicazione del bando di chiamata, mentre le incorporazioni vengono effettuate in un arco di tempo che varia dai 6 ai 12 mesi dopo tale data, ciò che, quindi, non giustificherebbe una così stretta scadenza (di, appunto, soli 10 giorni) per la domanda.

In pratica, accade che la quasi totalità degli interessati si vede costretta ad inoltrare domanda di assegnazione alla sede desiderata solo dopo l'effettivo avvio alle armi, con

la conseguente frequente impossibilità di assegnazione alla sede ottimale.

(4-01817)

(3 aprile 1985)

RISPOSTA. — Premesso che le tabelle organiche dei militari di leva vengono definite in relazione alle esigenze dell'esercito e che, quindi, le assegnazioni in deroga debbono essere commisurate a tali tabelle, si fa presente che il termine ultimo per la presentazione della domanda di assegnazione di sede ai sensi dell'articolo 13-*duodecies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, sarà spostato, a partire dalla chiamata alle armi del primo contingente 1986 dal decimo al trentesimo giorno successivo all'affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

Allo stato attuale, non è possibile protrarre tale termine per esigenze tecniche inerenti alla formazione automatizzata dei contingenti.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(26 agosto 1985)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che i lettori di madrelingua straniera, a cui è affidato quasi interamente l'insegnamento delle lingue nelle Università italiane, denunciano lo stato di assoluta precarietà in cui si vengono a trovare ogni anno e tenuto presente che la situazione di disagio venutasi a creare ha avuto riflessi negativi non solo sui lettori — i quali, essendo stranieri, non hanno fonti di reddito in Italia ed in certi casi hanno persino rinunciato ad un posto « sicuro » nel loro Paese — ma anche sugli studenti, si chiede di sapere se, in considerazione del fatto che a partire dal mese di maggio i dipartimenti linguistici delle Università italiane fanno pervenire al Ministero le richieste di lettori per il successivo anno accademico, il Ministro non ritenga che si possano dare disposizioni per una maggiore chiarezza e tempestività di decisioni da parte degli organi competenti.

L'interrogante ritiene di aggiungere, a comprova della denunciata situazione, che i lettori del corso di laurea in lingue dell'Università di Genova sono ancora in attesa delle rispettive spettanze, di cui non conoscono neppure l'esatto ammontare.

(4-01693)

(28 febbraio 1985)

RISPOSTA. — In merito alla posizione dei lettori di madre lingua straniera, titolari di contratti ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si fa presente che questo Ministero, fin dall'entrata in vigore di tale decreto, ha sempre comunicato alle università richiedenti nel mese di ottobre, quindi prima dell'inizio dell'anno accademico, l'ammontare del finanziamento concesso per l'attivazione del servizio in parola.

Nell'anno accademico tuttora in corso le suddette comunicazioni sono state inoltrate nel mese di novembre; tale ritardo è, comunque, da attribuire ai drastici tagli alla spesa pubblica, operati, com'è noto, dalla legge finanziaria e, quindi, ai conseguenti adempimenti, cui si è dovuto far fronte per reperire i fondi necessari alla copertura dei finanziamenti, richiesti dagli atenei, nel tentativo di evitare che la citata riduzione di spese penalizzasse eccessivamente gli insegnamenti linguistici.

Per quanto si riferisce poi, in particolare, alla situazione lamentata dai lettori dell'università di Genova, qualche ritardo sembra essere stato in effetti determinato, come si desume dagli elementi forniti dal Rettore, dal tempo occorso alle competenti autorità accademiche per procedere alla sostituzione di alcuni lettori, nell'ambito dei 43 contratti di cui il Ministero aveva autorizzato la stipula con telex n. 7023 del 29 dicembre 1984; dette sostituzioni risultano essere state approvate in data 22 gennaio 1985 dal senato accademico e in data 5 febbraio 1985 dal consiglio di amministrazione.

A favore della suddetta università, nello scorso mese di novembre, è stato disposto un primo acconto di lire 484.910.000 per il pagamento dei compensi dovuti ai lettori di

madre lingua e, infine, con nota n. 3551 del 23 aprile 1985, è stato comunicato un secondo accreditamento a saldo del finanziamento concesso per l'anno accademico 1984-1985.

Allo stato attuale, secondo le precisazioni fornite dal rettore, tutti gli inconvenienti sono stati superati.

Si ritiene, infine, opportuno far presente che questo Ministero ha già sollecitato alle università l'inoltro delle richieste di cui trattasi per l'anno accademico 1985-86; è da ritenere, pertanto, che le relative comunicazioni, riguardanti il finanziamento concesso, potranno pervenire agli atenei, come già per il passato, prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(2 agosto 1985)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, premesso che il dottor Aurelio Arcidiacono, dirigente superiore per i servizi ispettivi, ha ritenuto di fargli avere nella sua qualità di membro di questo ramo del Parlamento copia della relazione già inviata a codesto Ministero in data 16 maggio 1985 a conclusione della missione, presso il Conservatorio di Palermo in veste di commissario del medesimo, affidatagli con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1983 e considerato che in detta relazione si specificano addebiti gravi concernenti il regolare funzionamento amministrativo e didattico della suddetta istituzione, chiede di sapere se i predetti addebiti abbiano fondamento e, in caso affermativo, se e quali

provvedimenti siano stati disposti per l'accertamento dei fatti denunciati e delle eventuali responsabilità degli organi ai quali i fatti stessi risalgono al fine di normalizzare la vita interiore del Conservatorio.

(4-02072)

(18 luglio 1985)

RISPOSTA. — In ordine alla situazione del conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo, si premette che, con l'insediamento del nuovo commissario straordinario, maestro Davide Liani, sono state superate le preesistenti difficoltà e, almeno in merito allo svolgimento degli esami, nessuna lamentela risulta pervenuta.

Quanto, poi, ai rilievi evidenziati nella relazione del precedente commissario straordinario, cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, si è dovuto constatare che parecchi dei fatti ivi descritti hanno costituito oggetto di querela, sporta dallo stesso relatore; di conseguenza, ogni obiettiva e serena valutazione, al riguardo, è da ritenere possibile solo dopo che l'amministrazione sarà venuta a conoscenza dell'esito della suddetta querela.

Con la dovuta riserva, pertanto, delle determinazioni che potranno essere in seguito adottate, si deve, comunque, far presente che l'attuale commissario straordinario, pur muovendosi in un ambiente turbato da polemiche ed incomprensioni di vario genere, è riuscito con le sue doti di tatto ed equilibrio a riportare, come dianzi premesso, calma e serenità nell'Istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(2 agosto 1985)